

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2026-2028

Rev.	Oggetto	Approvazione	Atto
01	Piano di Prevenzione della Corruzione	Direttore Generale	Delibera n. 7 del 23.01.2017
02	Piano di Prevenzione della Corruzione – Aggiornamento	Direttore Generale	Delibera n. 8 del 22.01.2018
03	Piano di Prevenzione della Corruzione – Aggiornamento	Direttore Generale	Delibera n.10 del 31.01.2019
04	Piano di Prevenzione della Corruzione – Aggiornamento	Direttore Generale	Delibera n. 14 del 31.01.2020
05	Piano di Prevenzione della Corruzione – Aggiornamento	Direttore Generale	Delibera n. 47 del 30.03.2021
06	Piano di Prevenzione della Corruzione – Aggiornamento	Direttore Generale	Delibera n. 81 del 26.04.2022
07	Piano di Prevenzione della Corruzione – Aggiornamento	Direttore Generale	Delibera n. 20 del 27.02.2023
08	Piano di Prevenzione della Corruzione – Aggiornamento	Direttore Generale	Decreto n. 50.24.GEN del 30.01.2024
09	Piano di Prevenzione della Corruzione – Aggiornamento	Direttore Generale	Decreto n. 02 del 27.01.2025
10	Piano di Prevenzione della Corruzione – Aggiornamento	Direttore Generale	Decreto n. 8 del 02.02.2026

Pubblicato sul sito istituzionale di PromoTurismoFVG nella Sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Prevenzione della Corruzione” in “Altri contenuti”

INDICE

1.	PREMESSA.....	4
1.1.	PROMOTURISMOFVG.....	4
1.2.	QUADRO NORMATIVO	4
1.2.1.	La Legge Anticorruzione e le altre normative di riferimento.....	4
1.2.2.	Il catalogo dei reati.....	6
1.2.3.	I soggetti destinatari e le misure organizzative per la prevenzione della Corruzione	7
1.2.4.	Funzioni del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza	8
1.2.4.	Adempimenti anticorruzione.....	9
1.2.5.	Il processo di adozione del PPCT	10
2.	I SOGGETTI	10
2.1.	L’Autorità Nazionale Anticorruzione	10
2.2.	Il Dipartimento della Funzione Pubblica	11
2.3.	L’Organo di Indirizzo	11
2.4.	Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	11
2.5.	Lo staff del Responsabile per la prevenzione della Corruzione	13
2.6.	I Responsabili di funzione e i dipendenti.....	13
2.7.	<i>Stakeholders</i>	13
2.	APPROCCIO METODOLOGICO	13
3.1.	ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO.....	14
3.1.1.	Premessa.....	14
3.1.2.	Contesto Esterno	14
3.1.3.	CONTESTO INTERNO	16
3.2.	ORGANIGRAMMA.....	18
3.3.	ANALISI DEI PROCESSI	188
3.4.	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	20
3.4.1.	Premessa.....	20
3.4.2.	Trattamento del rischio.....	21
3.4.3.	Monitoraggio e riesame.....	22
3.4.4.	Consultazione e comunicazione	22
4.	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PROGRAMMATE DALL’ENTE	22
4.1.	MISURE DI CARATTERE GENERALE.....	22
4.1.1.	Conflitto d’interesse.....	23
1	L’obbligo di astensione del dipendente.....	23
2	Rotazione Ordinaria e straordinaria dei dipendenti.....	23
3.	Misure ai sensi dell’art. 3, Legge 97/2001	24
4.	Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.....	25
5.	Codice di comportamento e sistema disciplinare.....	28
6.	Il <i>Pantouflage</i>	28

7. Gli incarichi extraistituzionali	31
8. Patti d'integrità	31
4.1.2 Tutela del dipendente che segnala l'illecito (c.d. whistleblowing)	32
4.1.3 Organismi indipendenti di valutazione	35
4.2. MISURE DI CARATTERE SPECIALE	36
4.2.1. Regole di condotta specifiche da osservare per la prevenzione del rischio	36
a) Rapporti con la Pubblica Amministrazione	36
b) Rapporti con i fornitori di beni e servizi	36
c) Rapporti con i dipendenti e collaboratori per acquisizione e progressione del personale	36
d) Conoscenza e diffusione del Piano di Prevenzione della Corruzione	37
4.2.2 Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza	37
4.2.3 Flussi informativi da e verso il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	388
4.2.4 Informatizzazione dei processi	399
4.2.5 Misure sui procedimenti di appalto lavori/servizi/forniture.	399
4.2.6 Misure ulteriori.....	42
5. TRASPARENZA	43
5.1 Contesto normativo di riferimento	43
5.2 Responsabile per la trasparenza	46
5.3 Programma formativo.....	46
5.4 Alimentazione dei flussi informativi	46
5.5 L'accesso civico "semplice" e "generalizzato"	47
5.6 Trasparenza e Tutela dei dati personali	49
5.7 Durata degli obblighi di pubblicazione	50
5.8 Livello di adeguamento dell'Ente alla normativa.....	49
7. PIANIFICAZIONE TRIENNALE DEGLI INTERVENTI	50
8. RECEPIMENTO DELLE MODIFICHE ALLA LEGGE 190/2012	57

1. PREMESSA

1.1. PROMOTURISMOFVG

PromoTurismoFVG è un ente pubblico economico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sorto dalla fusione per incorporazione di Agenzia TurismoFVG (istituita con L.R. 2/2002 e soppressa dal 01.01.2016) e Agenzia Regionale Promotur (istituita con L.R. 50/1993), in forza della Legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 “Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale”.

A partire dal 01.01.2016 tutte le strutture amministrative ed il patrimonio mobiliare ed immobiliare di Agenzia TurismoFVG sono stati trasferiti all’Agenzia Regionale Promotur, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi senza soluzione di continuità, assumendo la denominazione di PromoTurismoFVG.

PromoTurismoFVG è definita, dall’articolo 70, commi 1 e 2 della legge regionale 17/2025, quale ente pubblico economico funzionale della Regione che promuove e gestisce, nel quadro della politica di programmazione regionale, lo sviluppo turistico regionale, con compiti di programmazione, progettazione, individuazione, organizzazione, sviluppo e promozione dei servizi e dei prodotti turistici, favorendo lo sviluppo sostenibile e competitivo del turismo, nonché l’accessibilità e l’innovazione dell’offerta turistica regionale.

Nel contesto sopra descritto si inserisce la Legge 190/2012, che vede coinvolte negli obblighi applicativi anche gli enti pubblici economici con le particolarità che di seguito vengono considerate.

1.2. QUADRO NORMATIVO

1.2.1. La Legge Anticorruzione e le altre normative di riferimento

La Legge 190 del 6 novembre 2012 ha introdotto rilevanti misure volte alla prevenzione e alla repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

Mediante la suddetta Legge, l’Italia ha introdotto nel proprio ordinamento un sistema organico di prevenzione alla corruzione su due livelli:

- (i) Livello nazionale – il Piano (PNA) elaborato dall’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC), che costituisce atto di indirizzo per le singole amministrazioni pubbliche per la redazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT);
- (ii) Livello decentrato – Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) - elaborato da ogni amministrazione pubblica alla luce delle indicazioni del PNA, ovvero misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ex D.lgs. 231/2001, per gli altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, comma 2, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Tale articolazione mira ad assicurare, da un lato, uniformità interpretativa e d’indirizzo su tutto il territorio nazionale, dall’altro, l’adozione di strategie e misure anticorruzione *ad hoc*, calibrate sulle specifiche esigenze e problematiche delle strutture organizzative di riferimento.

La normativa anticorruzione è ispirata al raggiungimento di specifici obiettivi, quali:

- la riduzione delle opportunità di corruzione;
- l’aumento della capacità di monitorare gli atti che potrebbero generare la corruzione;
- la creazione di un contesto procedurale sfavorevole alla corruzione;
- il coinvolgimento di tutto il personale dell’apparato amministrativo nel contrasto della corruzione e dei fenomeni di mala amministrazione.

Il presente PTPCT adottato da PromoTurismoFVG, oltre alla Legge 190/2012, recepisce:

- il D.Lgs. 33/2013 che disciplina in materia di Trasparenza gli adempimenti previsti nei commi da 15 a 33 dell’art. 1 della Legge 190/2012;

- il D.Lgs. 39/2013 che delinea le ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli enti privati in controllo pubblico;
- il D.P.R. 62/2013, recante il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, riformato da ultimo con il nuovo decreto, 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.
- il D.Lgs. 97/2016 che ha apportato modifiche ed integrazioni tanto alla Legge 190/2012, tanto al D.Lgs. 33/2013. Il particolare, il decreto di cui trattasi:
- ha introdotto il comma 2-bis all'art. 1 della Legge 190/2012, individuando a livello normativo i soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione, distinguendo gli stessi tra soggetti tenuti ad adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e soggetti che hanno la possibilità di introdurre misure integrative rispetto a quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231 del 8 giugno 2001;
- ha delineato l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina della trasparenza, estendendo i relativi adempimenti anche a soggetti, di significativa soglia dimensionale, non tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione;
- ha introdotto il diritto di accesso civico generalizzato;
- la Legge n. 69/2015 recante *"Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"*;
- l'Aggiornamento PNA 2017 di cui alla Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017;
- la Determinazione n. 1134 del 8/11/2017 recante *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"* (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2017);
- l'Aggiornamento PNA 2018 di cui alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018;
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 di cui alla Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 e relativi allegati;
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2022-2024 approvato dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, a seguito del parere della Conferenza Unificata reso il 21 dicembre 2022 e di quello del Comitato interministeriale reso il 12 gennaio 2023;
- la Delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023, Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante *"Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale"*;
- la Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante *"Individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33" e il relativo allegato*;
- l'Aggiornamento 2023 del PNA 2022 adottato con delibera n. 605 del 19.12.2023;
- la Delibera ANAC 497 del 29.10.2024 contenente *"Indicazioni alle stazioni appaltanti in merito alle modalità di espletamento dei controlli e delle verifiche da svolgere durante la fase esecutiva degli appalti di servizi e forniture"*;
- la Delibera ANAC 495 del 25/09/2024 avente ad oggetto l'*"Approvazione di 3 schemi di pubblicazione ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto - Messa a disposizione di ulteriori schemi"*;

- la Delibera ANAC n. 481 del 3 dicembre 2025 “Approvazione di 3 schemi di pubblicazione ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto - Messa a disposizione di ulteriori schemi”;
- la Delibera ANAC N. 497 del 3 dicembre 2025 avente ad oggetto “Approvazione di 5 schemi di pubblicazione ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto”;
- il documento recante “Indicazioni per la predisposizione della Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza” approvato dall’Autorità nell’adunanza del 23 luglio 2025;
- la Decisione del Consiglio dell’Autorità del 30 luglio 2025 con cui è stato approvato lo Schema di PNA 2025 e disposta la consultazione pubblica dal 7 agosto 2025 al 30 settembre 2025;
- la bozza del Piano nazionale anticorruzione ad oggi disponibile.

Il Piano 2026-2028 recepisce inoltre:

- il Decreto Legislativo del 10 marzo 2023, n. 24, entrato in vigore il 30 marzo 2023, che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica (cd. Direttiva Whistleblowing);
- il Codice dei contratti pubblici e allegati (D. Lgs. 36/2023), come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo del 31 dicembre 2024, n. 209 contenente “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”(in vigore dal 31.12.2024);
- le Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione, approvate con Delibera ANAC n° 478 del 26 novembre 2025.

1.2.2. Il catalogo dei reati

Si fornisce di seguito l’elencazione del catalogo aggiornato dei reati rilevanti ai sensi della Legge 190/2012:

- Peculato (art. 314 C.P.)
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (Introdotta da Decreto Legge n.92 del 4 luglio 2024 e modificato da Legge di conversione n.112 dell’8 agosto 2024)
- Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 C.P.)
- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis C.P.)
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter C.P.)
- Concussione (art. 317 C.P.)
- Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321 e 322-bis C.P.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter C.P.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater C.P.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 C.P.)
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Modificato da L. n. 190/2012, L. n. 3/2019, da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020, da D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022 e da Decreto Legge n.92 del 4 luglio 2024, da Legge di conversione n.112 dell’8 agosto 2024 e da Legge n.114 del 9 agosto 2024 nel testo e nella rubrica)
- Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio (art. 325 C.P.)
- Rivelazione e utilizzazione d’invenzioni di segreti di ufficio (art. 326 C.P.)
- Rifiuto di atti di ufficio (art. 328 C.P.)

- Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica utilità (art. 331 C.P.)
- Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla autorità amministrativa (art. 334 C.P.)
- Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335 C.P.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis C.P.)
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 C.P.)
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis C.P.)
- Astensione dagli incanti (art. 354 C.P.)
- Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 C.P.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 C.P.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 Codice Civile)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis Codice Civile)

Il reato di Abuso d'ufficio (Introdotta da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 è stato abrogato dalla Legge n.114 del 9 agosto 2024).

1.2.3. I soggetti destinatari e le misure organizzative per la prevenzione della Corruzione

L'Autorità Nazionale Anticorruzione si è più volte espressa al fine di dissipare i dubbi circa l'ambito soggettivo di applicabilità della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013.

Di particolare rilevanza a riguardo risultano la Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 *"Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016"* e, soprattutto, la Delibera n. 1134/2017 dell'8 novembre 2017 *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*.

Tale Delibera n. 1134/2017 rappresenta in particolare un autorevole strumento chiarificatore attraverso il quale sono state analiticamente affrontate le modalità di programmazione, di pubblicità e il contenuto delle misure anticorruzione che gli enti pubblici economici (e le società od enti in controllo pubblico) sono tenuti ad adottare, evidenziando le opportune analogie e distinzioni rispetto agli adempimenti previsti a carico delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001.

Quanto all'adozione delle misure di prevenzione della corruzione, in ottemperanza al D.Lgs. 97/2016, l'Autorità anticorruzione ha distinto:

- le pubbliche amministrazioni (in senso stretto) di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, tenute ad adottare il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC);
- i soggetti di cui all'art. 2-bis, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, tenuti ad adottare misure integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001, anche sotto forma di Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PPCT). Come anticipato, in essi rientrano gli enti pubblici economici. Fra i soggetti di cui al precedente art. 2-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 figurano agli enti pubblici economici come PromoTurismoFVG.

In base alle disposizioni ANAC di cui alla Delibera n. 1134/2017, e sulla base dell'espresso richiamo a quest'ultima operato dal PNA 2022, gli enti pubblici economici possono scegliere se adottare un PTPC o, in alternativa, ove abbiano adottato un "Modello 231", un documento unitario contenente le misure di prevenzione della corruzione proprie del "Modello 231" e le misure integrative previste dal co. 2-bis ex art. 1 Legge 190/2012.

Si necessita segnalare che nel corso del 2021, con il D.L. 9 giugno 2021, convertito dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, è stato introdotto nell'ordinamento, dall'art. 6 del citato decreto, il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

Questo rappresenta un nuovo documento di programmazione deve essere adottato da tutte le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro il 31 gennaio di ogni anno.

A completamento del quadro normativo di riferimento vi è stata l'approvazione dei provvedimenti attuativi previsti dai commi 5 e 6 del citato articolo 6. In particolare, con il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 (GU Serie Generale n.151 del 30-06-2022) sono stati individuati gli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione. Il decreto 30 giugno 2022, n. 132 (GU Serie Generale n.209 del 07-09-2022) ha definito il contenuto del Piano, ivi incluse le modalità semplificate previste per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti.

Ai fini dell'approvazione del presente aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con il Piano Nazionale Anticorruzione 2022-2024, emanato con la Delibera del 14.11.2022, ANAC ha provveduto a fornire i necessari chiarimenti ai fini dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina prevista dal D.L. 80/2021 relativamente all'adozione del PIAO, stabilendo che le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici economici, le società in controllo pubblico e gli enti di diritto privato tenuti ad adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e le misure integrative del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, continuano a seguire le indicazioni metodologiche già elaborate dall'Autorità, attenendosi inoltre, anche per quanto concerne la trasparenza, a quanto previsto nella già citata delibera ANAC n. 1134/2017.

PromoTurismoFVG, quindi, in quanto ente pubblico economico, è un soggetto giuridico che rientra nella normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed è di conseguenza tenuto all'adozione di un documento che preveda le specifiche misure, rapportate alla struttura organizzativa, volte alla prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza.

Le suddette misure sono contenute nel presente documento, che costituisce dalla Parte Generale e dagli Allegati. La presente Parte Generale e i relativi allegati sono da considerarsi come documento unitario che tiene luogo al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, cui devono dotarsi gli enti come PromoTurismoFVG ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis L. 190/2012. PromoTurismoFVG non ha ad oggi adottato un proprio Modello di Organizzazione e Gestione a norma del D.Lgs. 231/2001; la scelta è stata dunque quella di adottare il PTPCT, aggiornato annualmente come da disposizioni della Legge 190/2012.

1.2.4. Funzioni del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza

ANAC definisce il PPCT uno strumento di organizzazione, affidando ad esso una funzione cardine direttamente connessa al perseguimento delle finalità pubbliche da parte dell'ente pubblico economico.

Il Piano individua il grado di esposizione dell'ente al rischio di fenomeni di corruzione o mala amministrazione e, al contempo, identifica e definisce le misure atte a prevenire il verificarsi dei fenomeni stessi.

Come evidenziato da ANAC, da ultimo anche nel PNA 2022 e nei relativi allegati, il PTPCT adottato dall'ente, al fine di fungere da concreto strumento di prevenzione, deve necessariamente tener conto delle specificità ordinali e dimensionali, nonché del contesto territoriale, sociale, economico, culturale e organizzativo della realtà cui si riferisce.

In conformità a quanto sopra, l'elaborazione del Piano presuppone il diretto coinvolgimento:

- dell'Organo di Indirizzo dell'Ente in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione. Tale determinazione è elemento essenziale e indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico-gestionale.
- del RPCT, titolare in esclusiva del potere di predisposizione e di proposta del PPCT all'Organo di indirizzo;
- dei Responsabili di funzione e dei dipendenti, chiamati a dare il loro apporto conoscitivo al fine della corretta analisi del contesto societario e dei processi adottati;
- della struttura con funzioni analoghe all'OIV, che fornisce indicazioni utili all'analisi del contesto;

- degli stakeholders, che possono essere coinvolti tramite talune forme di consultazione.

Il Piano deve altresì individuare un sistema di monitoraggio da parte del RPCT e dei Dirigenti delle misure di prevenzione della corruzione, nonché un sistema di reportistica al RPCT circa lo stato di avanzamento dei lavori.

Altro contenuto indefettibile del Piano riguarda la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza.

Il D.Lgs. 97/2016 ha soppresso il riferimento esplicito della Legge 190/2012 al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Ciò comporta che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPCT come "apposita sezione". Quest'ultima deve contenere le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

1.2.4. Adempimenti anticorruzione

Per quanto attiene specificatamente agli enti pubblici economici, i contenuti minimi delle misure di prevenzione della corruzione sono definiti nella già richiamata Delibera n. 1134/2017, nel PNA 2019 e nelle altre indicazioni metodologiche fornite dall'ANAC, cui rinvia espressamente anche il PNA 2022, ed i relativi aggiornamenti.

In estrema sintesi, gli Enti Pubblici Economici sono tenuti a:

- analizzare il proprio contesto interno ed esterno, la propria struttura organizzativa ed i processi, anche non formalizzati, al fine di individuare le aree ed i settori di rischio ove potrebbero verificarsi fatti corruttivi;
- prevedere specifici protocolli e procedure al fine di ridurre il rischio di commissione di reati-presupposto introdotti dalla Legge 190/2012;
- verificare le cause ostative al conferimento degli incarichi ai sensi del D.Lgs. 39/2013;
- assicurare la pubblicazione dei dati relativi all'organizzazione dell'ente e alla totalità delle attività svolte, tutte da ritenersi di pubblico interesse;
- prevedere un'adeguata formazione di tutto il personale in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione;
- assicurare la piena tutela del dipendente che segnala illeciti;
- prevedere dei flussi informativi adeguati che consentano ai cittadini di avere notizie sull'attività svolta dall'Ente;
- pubblicare sul proprio sito internet, alla sezione "Amministrazione Trasparente", il PTPCT adottato e tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti dal D.Lgs. 33/2013;
- nominare un Responsabile della Prevenzione alla Corruzione che sia anche responsabile della Trasparenza (RPCT);
- assicurare il diritto di accesso generalizzato dei dati e documenti non oggetto di obbligo di pubblicazione, con riferimento all'organizzazione e a tutte le attività svolte.

Il presente PPCT prevede alcuni strumenti ulteriori atti a prevenire o contrastare fenomeni corruttivi.

Fra questi, come meglio si dirà nei paragrafi successivi, rilevano in particolar modo:

- il coinvolgimento del personale nel processo di gestione del rischio;
- l'adozione del codice di comportamento;
- la prevenzione e la gestione del conflitto di interessi;
- la rotazione del personale;
- l'istituto del *pantouflage*;
- i patti di integrità;

- la nuova disciplina in materia di tutela del dipendente che effettui la segnalazione di un illecito (c.d. Whistleblower).

1.2.5. Il processo di adozione del PPCT

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, Legge 190/2012, l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Preso atto della delibera di generalità della Giunta Regionale n. 123 del 30.01.2026, con cui vengono definite le linee di indirizzo per il nuovo Piano di prevenzione della corruzione 2026-2028.

I Responsabili dei singoli Uffici sono tenuti a partecipare, nell'ambito delle rispettive competenze, all'identificazione e alla valutazione dei rischi: ciò risulta quanto mai fondamentale al fine di consentire al RPCT e all'organo di indirizzo di definire misure concrete e sostenibili sul lato organizzativo.

Deve essere infine assicurato anche il coinvolgimento dei dipendenti, chiamati a partecipare attivamente sia al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi, sia in sede di definizione delle misure di prevenzione.

Ciò premesso, il PTPCT viene adottato annualmente (di norma entro il 31 gennaio salvo proroghe emanate da ANAC), su proposta del RPCT, dall'Organo di indirizzo, ossia dal Direttore Generale di PromoTurismoFVG, che svolge altresì le funzioni di RPCT.

A seguito della sua adozione, il PTPCT deve essere pubblicizzato, tanto all'interno dell'Ente, mediante strumenti predisposti *ad hoc*, tanto al suo esterno, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente". La pubblicazione deve avvenire non oltre 30 giorni dalla sua adozione. I piani e le loro modifiche devono rimanere pubblicati assieme a quelli degli anni precedenti.

Il sistema di redazione e approvazione così delineato pare all'evidenza volto a penetrare il più possibile nel tessuto organizzativo dell'Ente, nonché ad assicurare una piena conoscenza delle dinamiche interne e una consapevole responsabilizzazione di tutti i soggetti destinatari, chiamati a partecipare a vario titolo alla programmazione, all'adozione, all'attuazione e al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione.

Il RPCT vigila annualmente sull'attuazione delle misure previste nel Piano, con le modalità previste nella Pianificazione Triennale degli interventi, per quanto concerne le misure di carattere generale, e tramite il sistema di monitoraggio per le misure specifiche. Ai sensi dell'art. 1, co. 14, L. 190/2012 redige la relazione annuale recante il rendiconto sull'attuazione delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1, co. 10, lett. a) il RPCT provvedere inoltre alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente.

2. I SOGGETTI

2.1. L'Autorità Nazionale Anticorruzione

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche ANAC) è stata istituita dall'art. 13 del D.Lgs. 150/2009.

Per mandato istituzionale l'ANAC svolge attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, promuove l'integrità, la trasparenza, l'efficienza, l'efficacia della pubblica amministrazione, indirizza, coordina e sovrintende all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione.

Tale missione istituzionale è il risultato di un quadro normativo che nel tempo ha visto l'evoluzione progressiva di funzioni e compiti.

Dalle competenze originariamente attribuite dal Decreto istitutivo (D.Lgs. 150/2009) che prevedeva l'esercizio di funzioni consultive, di regolazione, vigilanza e controllo, la Legge 190/2012 prima e il D.Lgs. 33/2013 poi, hanno attribuito nuovi

compiti e definito nuovi strumenti di intervento con lo scopo di prevenire o sanzionare fatti, situazioni e comportamenti che sono l'espressione di fenomeni corruttivi.

Oltre alla funzione consultiva e di accompagnamento, l'ANAC ha mantenuto le funzioni di indirizzo in materia di trasparenza e ha visto rafforzate quelle di vigilanza e di controllo sul rispetto del sistema della trasparenza anche nei confronti di enti pubblici e privati in controllo pubblico in precedenza esclusi dal novero dei soggetti destinatari degli obblighi.

Il Decreto Legge n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014, sopprimendo l'AVCP e trasferendo le competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha ridisegnato la missione istituzionale dell'ANAC che oggi può essere individuata nella *"prevenzione della corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione"*.

2.2. Il Dipartimento della Funzione Pubblica

Il Dipartimento della Funzione Pubblica all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri risponde alle esigenze di modernizzazione della pubblica amministrazione italiana e partecipa all'attività di contrasto alla corruzione.

Il Dipartimento, di cui si avvale un Ministro senza portafoglio delegato dal Presidente del Consiglio, promuove le iniziative di riforma dell'amministrazione in direzione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa.

Con l'entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del Decreto Legge 23 giugno 2014, n. 90, le competenze dell'ANAC, già CIVIT, relative alla misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 150 del 2009, sono trasferite al Dipartimento della Funzione pubblica.

2.3. L'Organo di Indirizzo

L'elaborazione del Piano presuppone il diretto coinvolgimento dell'Organo di Indirizzo dell'Ente in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione.

Tale determinazione è elemento essenziale e indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico-gestionale.

Esso promuove inoltre *"la cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale"* (Delibera ANAC 1064/2019).

Nell'ambito di PromoTurismoFVG, i poteri di indirizzo e controllo spettano alla Giunta regionale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il Direttore Generale della PromoTurismoFVG è stato nominato con delibera della Giunta Regionale FVG n° 1299 del 06.09.2024 e successivo decreto n° 115/Pres. del 17.09.2024, con decorrenza dal 20.09.2024 e fino al 19.09.2027.

2.4. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

La figura è stata istituita dalla Legge 190/2012. La nuova disciplina privilegia l'unificazione in capo ad un unico soggetto dell'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dell'incarico di Responsabile della Trasparenza, pur non vietando il perdurare della separazione dei ruoli. ANAC ha infatti riconosciuto la possibilità di mantenere distinte le figure di cui trattasi esclusivamente ove esistano obiettive difficoltà organizzative.

L'unificazione del ruolo in un unico soggetto nasce dalla visione del legislatore di integrare in modo completo l'organizzazione dell'ente con i flussi informativi e la loro pubblicazione.

L'identificazione di tale figura deve ricadere su soggetti che abbiano sempre mantenuto una condotta integerrima e che, pertanto, non siano stati destinatari di provvedimenti giudiziali di condanna o provvedimenti disciplinari. Il soggetto identificato deve garantire la stessa "buona immagine e il decoro" dell'Ente (Delibera ANAC n. 1064/2019 e Allegato 1 del PNA 2022). Inoltre, l'art. 1, comma 7, Legge 190/2012 statuisce che il RPCT è individuato dall'organo di indirizzo, di norma fra i dirigenti di ruolo in servizio, il quale dispone le eventuali modifiche organizzative idonee ad assicurare la piena autonomia ed effettività dell'incarico.

Nella Determina n. 1134/2017 è stabilito che l'Ente debba vagliare l'eventuale sussistenza di conflitti d'interesse, dando preferenza, per quanto possibile, a dirigenti che non siano preposti o non svolgano attività nei settori più esposti a rischio corruttivo.

A salvaguardia dell'autonomia del RPCT, vengono previste specifiche tutele avverso la revoca o l'adozione di misure discriminatorie collegate allo svolgimento delle sue funzioni, che si concretizzano nella richiesta di riesame del relativo provvedimento da parte dell'Autorità Anticorruzione.

È inoltre opportuno prevedere un'integrazione di differenti competenze multidisciplinari di supporto al RPCT (Delibera ANAC n. 1064/2019).

In continuità con la Determina ANAC n. 1074/2018, nel PNA 2019 e nel PNA 2022 è stata dedicata grande attenzione al ruolo e ai poteri del RPCT, che sono stati analiticamente definiti.

Il RPCT svolge in particolare le seguenti funzioni:

- elabora, in via esclusiva, la proposta di PTPCT alla luce delle linee indicate dall'organo di indirizzo;
- svolge un ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, tanto in sede di predisposizione del PTPCT, tanto in fase di monitoraggio;
- segnala le "disfunzioni" inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli Uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le suddette misure;
- definisce procedure appropriate per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità;
- propone modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni e di mutamenti dell'organizzazione;
- verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- redige una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione adottate;
- controlla l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnala all'organo di indirizzo politico e all'ANAC e nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- svolge un ruolo centrale ai fini della predisposizione, diffusione della conoscenza e del monitoraggio del codice di comportamento;
- è competente per il riesame in caso di diniego totale o parziale dell'accesso civico o di mancata risposta;
- è attore e destinatario dei flussi informativi provenienti dai referenti presenti nell'amministrazione e dispone di una linea di report continuativo nei confronti dell'organo di indirizzo politico;
- vigila sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ex D.lgs. 39/2013 e può dare impulso al relativo procedimento sanzionatorio.

2.5 Lo staff del Responsabile per la prevenzione della Corruzione

Come evidenziato dall'Autorità Anticorruzione, *"al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, come previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 97/2016, l'organo di indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurarne funzioni e poteri idonei"*.

Da ciò si evince, quindi, l'importanza che il Piano venga redatto con la collaborazione dell'Organo di Indirizzo, collaborazione che si sostanzia anche nella previsione di "aggiustamenti organizzativi" della struttura monitorata, con il fine dichiarato, da una parte, di facilitare il compito di monitoraggio e predisposizione delle misure di prevenzione, le quali impatteranno anche sull'organizzazione e, dall'altra, di rendere queste il più efficaci possibili poiché calate in una realtà organizzata secondo modelli funzionali ed adeguati allo scopo istituzionale.

In linea con la *ratio* della normativa e con le disposizioni ANAC (Delibera 1074/2018 Delibera 1064/2019 e PNA 2022) PromoTurismoFVG ha ritenuto di non dover apportare modifiche alla propria struttura organizzativa, provvedendo comunque ad affidare compiti operativi di coordinamento e la funzione di collettore tra il responsabile anticorruzione e tutti i dipendenti alla dott.ssa Eleonora Russo (U.O. AFFARI GENERALI E CONCESSIONI). Tale individuazione si ritiene che rappresenti un adeguato supporto al RPCT, consentendo a quest'ultimo di svolgere in modo completo ed effettivo le proprie funzioni.

2.6 I Responsabili di funzione e i dipendenti

I Responsabili di funzione e i dipendenti, sono tutti chiamati a dare il loro apporto conoscitivo al fine della corretta analisi del contesto interno ed esterno e dei processi adottati.

Essi sono inoltre tenuti a partecipare al processo di gestione del rischio e ad osservare le misure contenute nel PTPCT, nonché a segnalare eventuali casi di conflitto di interesse.

2.7 Stakeholders

Come evidenziato nella Delibera 1064/2019 e dal PNA 2022, essi possono essere coinvolti tramite talune forme di consultazione.

3. APPROCCIO METODOLOGICO

Scopo della legge anticorruzione è evitare il rischio che condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali, riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione, possano essere prodromiche, ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi (Delibera n. 1064/2019).

Come anticipato, la prevenzione della corruzione si articola su due piani, tra loro strettamente correlati: quello nazionale, mediante il PNA adottato da ANAC, e quello decentrato, mediante i Piani e le misure adottati dalle singole realtà destinatarie del PNA.

Spetta alla singola realtà, dunque, valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo la metodologia dettata dall'Autorità Nazionale.

Il PNA 2019 (allegato n. 1, Delibera n. 1064/2019), le cui indicazioni metodologiche sono espressamente richiamate anche dal PNA 2022, ha integrato, modificato ed aggiornato le indicazioni in parte già previste nei PNA precedenti divenendo, per espressa previsione, *"l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo"* ed introducendo un nuovo approccio valutativo del rischio di tipo qualitativo.

Con riguardo a quest'ultimo punto, ANAC ha statuito che il nuovo approccio valutativo può essere applicato in modo graduale, ma in ogni caso entro e non oltre l'adozione del PPCT 2021-2023.

La nuova metodologia prevede le seguenti fasi:

- Analisi del contesto (interno ed esterno);
- Analisi dei processi;
- Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione);
- Trattamento del rischio stesso (identificazione e programmazione);
- Consultazione e comunicazione;
- Monitoraggio e riesame.

3.1. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO

3.1.1. Premessa

L'analisi del contesto esterno ed interno all'Ente costituisce la fase preliminare di gestione del rischio.

Nell'ambito dell'analisi del contesto esterno si devono comprendere ed esaminare le principali dinamiche territoriali e settoriali, nonché la sussistenza di eventuali influenze o pressioni di interessi esterni cui l'ente potrebbe, in ipotesi, essere soggetto. Rilevano quindi le caratteristiche del territorio sul quale insiste la struttura organizzativa e quello di destinazione dei servizi, nonché le relazioni esistenti con gli *stakeholder* (es. *fornitori*).

Tale valutazione si snoda in due momenti: quello dell'acquisizione dei dati rilevanti e quello dell'interpretazione dei dati stessi.

I dati possono essere acquisiti sia da fonti esterne, che interne all'ente. Essi devono essere selezionati in funzione dell'individuazione delle aree di rischio da affrontare prioritariamente e della migliore elaborazione delle misure anticorruzione.

Quanto alle fonti esterne, esse possono essere rappresentate ad esempio da banche dati, studi di settore o pubblicazioni. Quanto alle fonti interne, l'ente può avvalersi delle eventuali segnalazioni *Whistleblowing* ricevute, dei risultati del monitoraggio del RPCT.

L'analisi del contesto interno deve invece prendere in considerazione la struttura organizzativa dell'Ente (es. organigramma, ruoli, responsabilità, politiche, obiettivi, strategie, risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie, cultura dell'etica) ed i processi organizzativi.

3.1.2. Contesto Esterno

I dati e le informazioni rilevanti ai fini di comprendere il contesto esterno in cui opera PromoTurismoFVG sono stati colti in primo luogo dalla lettura di:

- Paragrafo 2.3, "Rischi corruttivi e Trasparenza", del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 adottato dalla Regione Friuli Venezia Giulia;
- Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2025 del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste;
- Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2025 del Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia;
- Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2025 del Procuratore Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia;
- Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza Pubblica e sulla criminalità organizzata, di cui all'Articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni (ultimo aggiornamento anno 2021);
- Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla direzione investigativa Antimafia (DIA), 2024 (ultimo aggiornamento);
- Relazione annuale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sull'attività svolta nel 2024 di data 20 maggio 2025;

- Indice di percezione della corruzione 2024 (CPI) di *Transparency International* Italia (L'edizione 2024 dell'Indice di Percezione della Corruzione assegna il punteggio di 54 per l'Italia e colloca il Paese al 52° posto nella classifica globale dei 180 Stati oggetto della misurazione);
- Relazione annuale aprile 2023 - Marzo 2024 Osservatorio Regionale Antimafia (FVG);
- Codice Antimafia (D.L. n. 123/2023);
- Dati ISTAT e Unioncamere relativi al contesto socio-economico del Friuli Venezia Giulia;
- Dati ANAC e BDNCPU sugli appalti pubblici nel territorio regionale;
- Notizie di stampa locale inerenti.

L'acquisizione è avvenuta consultando le seguenti fonti interne:

- confronto con l'organo di indirizzo politico
- interviste con i responsabili delle unità operative

Come anticipato, l'analisi del contesto esterno, elaborata al fine di predisporre il presente documento, ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale PromoTurismoFVG opera, con riferimento, a variabili criminologiche, culturali, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento dell'ente, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni. Operativamente, l'analisi del contesto esterno si sostanzia nell'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti (dati economici, dati giudiziari, nonché informazioni sulla percezione del fenomeno corruttivo da parte degli stakeholders) e nell'interpretazione degli stessi per rilevare il rischio corruttivo.

Si legge nella relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti dalla Direzione Investigativa Antimafia nel I semestre del 2024 (visibile al seguente link: <https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/relazioni-semestrali/#relazione-sullattivita-nel-2024/1/>, p. 154 ss.), relativamente alla Regione Friuli Venezia-Giulia che *“L'attività economica regionale, nonostante il periodo storico caratterizzato da una crisi globale, non ha subito un particolare indebolimento rispetto alla ripresa avvenuta nei primi mesi del 2023 frutto, soprattutto, dei risultati positivi derivanti dagli ingenti investimenti finalizzati alla realizzazione di grandi opere infrastrutturali. I finanziamenti a importanti opere pubbliche, costituiscono una forte attrattiva per le mafie da sempre inclini ad estendere i propri interessi illeciti in territori economicamente appetibili come quello friulano. L'attività di prevenzione svolta nella Regione dalle Autorità prefettizie ha fatto emergere in alcuni casi la presenza di imprese, prevalentemente attive nel settore delle costruzioni, vicine a organizzazioni mafiose (soprattutto della 'ndrangheta), inserite nella filiera dell'appalto, non attraverso il regolare utilizzo dei sub affidamenti, bensì, attraverso distacchi di proprio personale presso la ditta aggiudicataria del lavoro pubblico, risultati in non pochi casi irregolari, poiché carenti della motivazione prevista normativamente. L'analisi degli esiti di alcune indagini concluse nel periodo di riferimento nel territorio friulano evidenzerebbe l'operatività di gruppi delinquenziali, anche stranieri, attivi nelle più svariate e redditizie attività illecite (traffico di stupefacenti, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, estorsioni, riciclaggio). Pregresse attività investigative avevano documentato la presenza e l'operatività di gruppi delinquenziali non stanziali, ma comunque riconducibili alle tradizionali matrici mafiose di 'ndrangheta, cosa nostra, camorra e criminalità pugliese, i cui interessi erano rivolti prevalentemente nel settore immobiliare, della ristorazione, edile, estrattivo e del trasporto in conto terzi”*.

Ad ogni modo, la situazione viene pertanto considerata “nel complesso positiva” circa la realtà socio-economica del territorio, peraltro non diversamente dall'anno precedente. Un tanto poiché il livello di criminalità si mantiene costantemente sotto la media nazionale, e inoltre si caratterizza per un lento ma costante calo del numero dei reati.

Per quanto concerne, più in particolare, l'attività delle pubbliche amministrazioni, dall'analisi delle suddette fonti si rileva che sono comunque presenti, pur non presentando elementi di criticità, fenomeni quali la corruzione, la turbata libertà degli incanti e l'illegalità nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, le frodi nella gestione dei contributi pubblici, le disutilità nelle spese per il personale, i casi di *malpractice* nella sanità, le fattispecie dannose riguardanti le società a partecipazione pubblica, i disavanzi di bilancio degli enti.

Rilevano le Istituzioni che ad aver contribuito in maniera positiva al buon andamento della pubblica amministrazione è l'affievolirsi dell'applicazione delle misure di distanziamento sociale, che hanno permesso di ripristinare il contatto diretto tra i pubblici dipendenti, aumentandone l'efficienza lavorativa.

Come evidenziato nei documenti di cui sopra, la collocazione geografica della Regione e l'ambito di operatività transnazionale delle realtà economiche in essa operanti esercitano una forte attrattività a tentativi di infiltrazione da parte della malavita organizzata, la quale tuttavia si scontra con la forte capacità delle realtà produttive di attuare una lotta a tali tentativi, mediante l'attuazione dei principi di buona e corretta amministrazione, di trasparenza e di costanti e completi scambi informativi.

L'attenzione dei vari soggetti istituzionali, degli operatori economici e della società civile, tuttavia, debbono mantenersi sempre alti.

Ad esasperare il tessuto sociale e internazionale, rilevano le pubbliche istituzioni, contribuisce il conflitto bellico sul fronte russo-ucraino, il quale, lungi dal rimanere fenomeno circoscritto ad una zona geopolitica contingentata, ha determinato effetti negativi sull'economia e sul comune sentire europeo, dando luogo a possibili fattori criminogeni che non vanno sottovalutati.

Alla luce di quanto emerso e sinteticamente riportato si può cautamente concludere che il contesto esterno in cui opera PromoTurismoFVG non espone l'ente ad un alto rischio di verifica di fenomeni corruttivi, pur essendo possibile osservare tali fenomeni sempre più con minor rarità. Le aree di possibile influenza sono, principalmente, quelle degli appalti, delle concessioni ed autorizzazioni, del reclutamento del personale. Ciò comporta la necessità di adottare tutte le pratiche e le procedure che neutralizzino il più possibile il rischio di corruzione tra i dipendenti dell'ente.

3.1.3. Contesto interno

Ai fini della corretta valutazione e gestione del rischio, anche con il PNA 2022 ANAC ha evidenziato la necessità che l'ente provveda ad un'adeguata analisi del proprio contesto interno, per individuare quegli elementi utili ad esaminare come le caratteristiche organizzative possano influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione. Alla luce di quanto sopra si procede a riportare i dati che risultano all'uopo rilevanti.

Ai sensi dell'art. 74, comma 1 della legge regionale 17/2025 il Direttore Generale ha la legale rappresentanza di PromoTurismoFVG. Ai sensi dell'art. 75, comma 1 della legge regionale 17/2025 al Direttore Generale spettano l'adozione dei piani e dei programmi di cui all'articolo 72; la definizione degli indirizzi operativi per l'organizzazione e il funzionamento di PromoTurismoFVG nel rispetto degli indirizzi di cui all'articolo 71, comma 2, e degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 72; l'adozione dei provvedimenti concernenti l'attività di PromoTurismoFVG, nonché l'esercizio dei poteri di controllo, anche sull'andamento dell'attività di PromoTurismoFVG, avuto riguardo agli obiettivi fissati; l'adozione del budget previsionale, del bilancio consuntivo, del bilancio consolidato e degli atti a essi allegati; l'adozione del regolamento generale di organizzazione che stabilisce, fra l'altro, l'articolazione di PromoTurismoFVG in strutture organizzative preposte a compiti funzionali e operativi omogenei; l'adozione della pianta organica del personale, nonché l'adozione del relativo programma annuale dei fabbisogni; la gestione del personale e la sottoscrizione dei contratti integrativi di ente; la sottoscrizione delle convenzioni e dei contratti; l'adozione degli atti di acquisto o di cessione di beni immobili, compresi quelli relativi ai diritti reali sugli stessi; l'affidamento di incarichi di collaborazione professionale; l'adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nonché l'adozione della proposta di politica tariffaria in relazione alla gestione degli impianti di risalita.

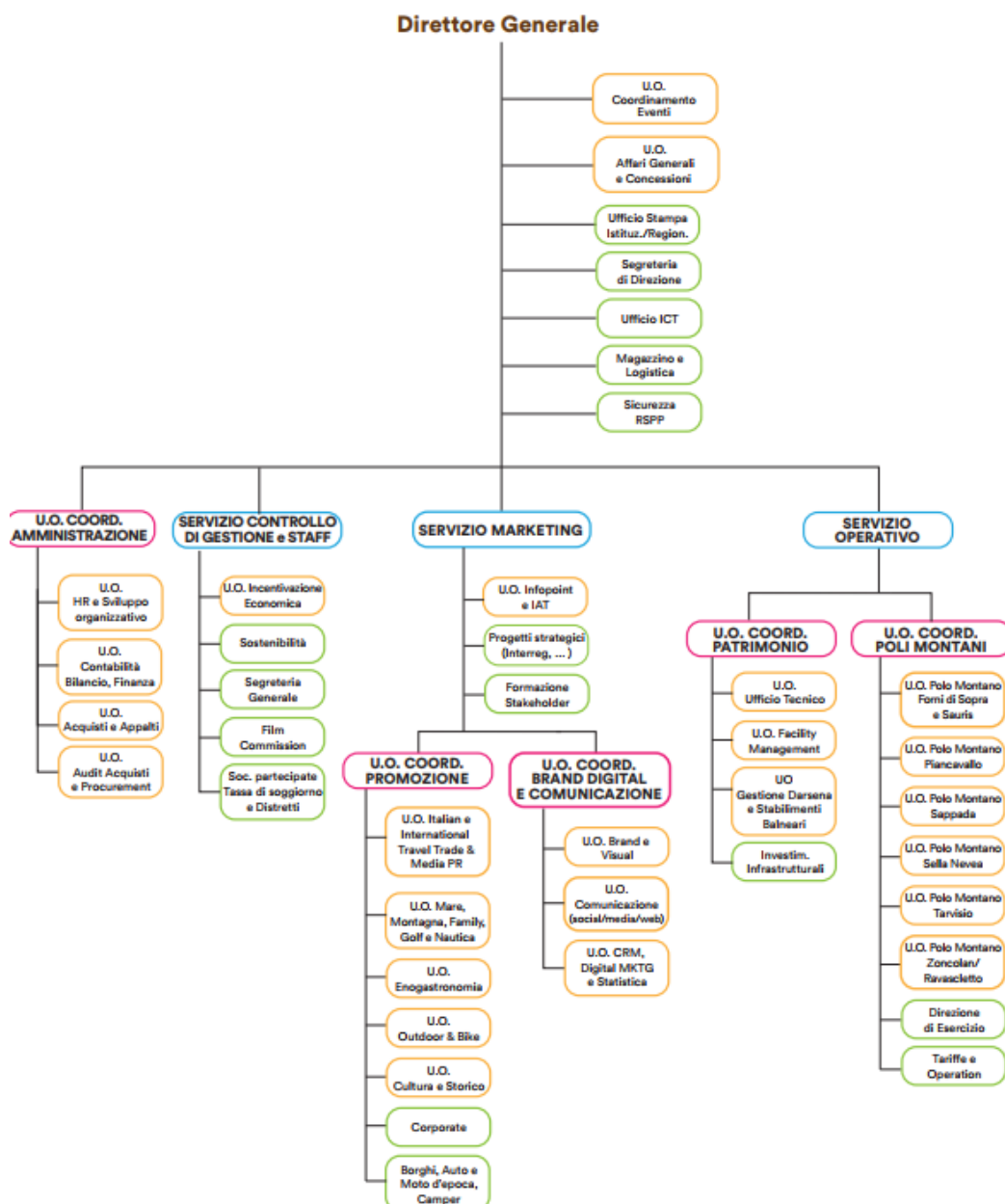
Ai sensi dell'art. 77, comma 4 lett. a) b) c) d) e comma 5 della legge regionale 17/2025 il Collegio dei revisori contabili esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria di PromoTurismoFVG, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alla normativa che disciplina l'attività dello stesso, ai programmi, ai criteri e alle direttive impartite dall'Amministrazione regionale e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità e, in particolare: a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa e l'andamento finanziario e patrimoniale di PromoTurismoFVG; b) esprime un parere sul budget previsionale; c) redige la relazione al bilancio consuntivo e al bilancio consolidato; d) vigila, anche attraverso l'esame amministrativo e contabile, sulla regolarità dell'amministrazione e in particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni. Infine i revisori contabili possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

La Regione, ai sensi dell'art. 71 comma 1 lett. a) b) c) d) ed e) della legge regionale 17/2025, nei confronti di PromoTurismoFVG, nomina gli organi; definisce gli indirizzi per l'assetto organizzativo; definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione; adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità ed esercita attività di vigilanza e controllo. Ai sensi dell'art. 71 comma 2 della legge regionale 17/2025 la Regione definisce, attraverso deliberazione della Giunta regionale, gli indirizzi per lo sviluppo dell'attività e gli obiettivi di gestione.

L'assetto organizzativo di PromoTurismoFVG è stato definito, nel rispetto delle finalità istituzionali dell'Ente, dalle Linee Guida del Direttore Generale e il rispettivo modello di gestione è pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Organizzazione" e sottosezione "Articolazione uffici". Si allega l'organigramma dell'Ente approvato in data 01.01.2026:

3.2.

ORGANIGRAMMA PROMOTURISMOFVG dal 01.01.2026



3.3. ANALISI DEI PROCESSI

Il “processo” è un concetto organizzativo, definito da ANAC come “una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)” (Delibera n.1064/2019).

La c.d. mappatura dei processi consiste nell'individuare e rappresentare le attività dell'ente. Tale operazione costituisce il fulcro dell'analisi del contesto interno e risulta fondamentale al fine di rilevare eventuali inefficienze e di modulare le misure anticorruzione in base alle peculiarità della struttura di riferimento.

La mappatura si articola a sua volta nelle fasi di: identificazione, descrizione e rappresentazione.

Identificazione

L'identificazione presuppone la rilevazione e la classificazione di tutte le attività interne e consiste nella predisposizione dell'elenco completo dei processi svolti dall'ente.

Nel PNA 2019 si legge inoltre che: *“L'elenco potrà essere aggregato nelle cosiddette “aree di rischio”, intese come raggruppamenti omogenei di processi. Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche. Quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale), mentre quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte.”*

A riguardo, la Legge 190/2012 (art. 1 comma 16) ha individuato alcune aree che ritiene comuni alle pubbliche amministrazioni:

- acquisizione e gestione del personale (concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del D.lgs. 150/2009);
- contratti pubblici (scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.lgs. 163/2006. Fasi delle procedure di approvvigionamento);
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati);
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)

La rivisitazione del PNA, pubblicata dall'ANAC in data 2 novembre 2015, aveva già individuato ulteriori Aree, così declinate:

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche e ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenziosi.

È stato infine previsto che, oltre alle aree di rischio sopra evidenziate, ogni realtà debba verificare l'esistenza di “Aree Specifiche” degne di essere monitorate e che siano in diretta dipendenza rispetto alle peculiarità esistenti nell'attività svolta dalla realtà stessa.

Nel Piano adottato da PromoTurismoFVG l'ambito delle Aree Obbligatorie è stato oggetto di una mappatura estensiva. PromoTurismoFVG ha inoltre prontamente provveduto ad individuare alcune ulteriori attività da considerare e monitorare nel processo di valutazione del rischio di corruzione. A riguardo si richiamano il Manuale Protocolli (Allegato 1) e la Mappatura dei rischi (Allegato 2) di cui al presente Piano.

Descrizione

A seguito della loro identificazione, i processi devono essere adeguatamente descritti. Tale fase risulta particolarmente efficace per identificare eventuali criticità nel processo.

ANAC ritiene prioritario procedere ad identificare le finalità del processo, le attività che lo scandiscono, nonché le unità organizzative coinvolte e quelle responsabili.

Rappresentazione

Gli elementi descrittivi devono infine essere rappresentati secondo la modalità prescelta dall'ente.

La completa descrizione dei processi a rischio, identificati da PromoTurismoFVG, è rappresentata in forma tabellare nel Manuale Protocolli allegato al presente piano (Allegato 1), ove vengono altresì dettate le specifiche misure ai fini della prevenzione della corruzione, come identificate da ANAC, declinate in:

- misure di controllo;
- misure di trasparenza;
- misure di promozione dell'etica e standard di comportamento;
- misure di regolamentazione;
- misure di prevenzione del conflitto d'interessi,

Tali misure sono declinate per ogni singolo processo, cui devono sottostare le Unità Organizzative coinvolte e/o responsabili dello stesso.

3.4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

3.4.1. Premessa

Nell'ambito della fase di cui trattasi, vengono definite le priorità di intervento, nonché le relative misure correttive e preventive. Essa si articola a sua volta in tre fasi:

1. identificazione degli eventi rischiosi;
2. analisi del rischio;
3. ponderazione del rischio.

1. Identificazione degli eventi rischiosi

Tale fase consiste nell'identificare, in relazione ad ogni processo rilevato nella mappatura, i comportamenti e i fatti che, anche solo in ipotesi, siano idonei a dar luogo a fenomeni corruttivi o di mala amministrazione.

In relazione ai processi in cui sia già stato rilevato un elevato livello di rischio ovvero in relazione ai quali si siano già verificati fatti critici, l'oggetto di analisi è rappresentato dalle singole attività del processo.

Ciascun ente, anche in relazione alle proprie dimensioni e peculiarità, stabilisce le tecniche da utilizzare per la definizione dei rischi. In ogni caso devono naturalmente essere prese in considerazione le risultanze dell'analisi del contesto interno ed esterno, l'eventuale sussistenza di precedenti giudiziari (nell'ambito dell'ente o di realtà affini), le risultanze del monitoraggio posto in essere dal RPCT, le segnalazioni *Whistleblowing*, nonché ogni altro elemento emerso nell'espletamento dell'attività dell'ente.

2. Analisi del rischio

In tale fase devono essere in primo luogo analizzati e compresi i fattori abilitanti gli eventi corruttivi.

In coerenza con quanto indicato da ANAC si riportano a titolo esemplificativo taluni fattori abilitanti: l'assenza di controlli, la mancanza di trasparenza, l'assenza di rotazione del personale in relazione agli incarichi maggiormente esposti a rischio, l'inadeguatezza del personale in relazione alle funzioni affidate, l'inadeguata diffusione della cultura della legalità.

In secondo luogo l'ente deve procedere alla stima del livello di esposizione al rischio per ciascun processo o attività di cui sopra. Ai fini di effettuare tale valutazione occorre:

- a) scegliere l'approccio valutativo;
- b) individuare i criteri di valutazione;
- c) rilevare i dati e le informazioni;

d) formulare un giudizio.

Una delle riforme di maggiore portata del PNA 2019 consiste nell'espressa preferenza per un approccio valutativo di tipo qualitativo, anziché quantitativo. Ciò rappresenta un forte punto di rottura rispetto alla precedente metodologia valutativa introdotta dal PNA 2013 (allegato n.5) e fino ad oggi applicata.

Nel PNA 2019, si legge infatti che *"l'allegato 5 del PNA 2013 non va più considerato un riferimento metodologico da seguire"*, di conseguenza, ai fini della valutazione del rischio, non dovrebbero più essere utilizzate analisi meramente statistiche o matematiche.

La preferenza viene viceversa accordata per un approccio che dia compiuta e trasparente evidenza di una valutazione motivata e basata su specifici criteri definiti dallo stesso ente, in funzione delle proprie peculiarità.

ANAC ha indicato taluni indicatori di rischio, che sono stati fatti propri anche da PromoTurismoFVG:

- livello di interesse "esterno";
- grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;
- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata;
- opacità del processo decisionale;
- livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano;
- grado di attuazione delle misure di trattamento.

I dati e le informazioni necessarie al fine di esprimere la suddetta valutazione possono essere forniti da soggetti con adeguate competenze ovvero dai responsabili delle unità organizzative. L'operazione deve in ogni caso essere coordinata dal RPCT. La stima deve basarsi su evidenze e dati oggettivi, quali ad esempio precedenti giudiziari, segnalazioni pervenute, rassegne stampa.

Fermo l'approccio qualitativo sopra descritto, per la definizione del livello di rischio si può ricorrere ad una scala di misurazione ordinale (basso, medio, alto), dando sempre adeguata evidenza dei presupposti e delle motivazioni.

In conformità alle disposizioni del PNA richiamato, l'Ente ha provveduto a misurare, in relazione ad ogni processo mappato e tenendo conto dei dati raccolti, gli indicatori illustrati applicando ad essi la sopra descritta scala di misurazione. Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori si è poi pervenuti ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio di ogni processo.

La valutazione finale di rischiosità del processo non costituisce ad ogni modo mera media delle valutazioni dei singoli indicatori, bensì è frutto di un'analisi complessiva del processo cui si è data ulteriore evidenza in forma discorsiva (**Allegato 2 Mappatura dei rischi**).

3. Ponderazione del rischio

La fase di valutazione deve condurre infine alla ponderazione del rischio, finalizzata a definire le priorità di trattamento dei rischi e le conseguenti azioni da intraprendere.

3.4.2. Trattamento del rischio

Sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione, la fase di trattamento del rischio risulta infine finalizzata all'individuazione e conseguente programmazione degli interventi organizzativi, ossia delle misure di prevenzione della corruzione (specifiche e generali). Fra di esse ANAC ha ritenuto particolarmente rilevanti le misure di controllo, di trasparenza, di sensibilizzazione interna (promozione dell'etica), oltre che le misure di regolamentazione e di prevenzione del conflitto di interessi. Devono essere naturalmente evitate misure astratte, poco chiare o irrealizzabili.

La programmazione delle misure deve essere realizzata tenendo conto di taluni elementi descrittivi indicati da ANAC:

- indicazione delle diverse fasi e modalità di attuazione della misura;
- tempistica di attuazione della misura;

- responsabilità;
- indicatori di monitoraggio.

La pianificazione triennale degli interventi elaborata dal RPCT di PromoTurismoFVG è illustrata al paragrafo n. 7 del presente Piano.

3.4.3. Monitoraggio e riesame

Il PTPCT deve essere inteso come un documento di programmazione. Attività trasversale e continuativa che deve pertanto caratterizzare il processo di gestione del rischio è costituita dal monitoraggio circa l'attuazione e l'idoneità delle misure programmate.

Tale attività è attribuita al RPCT, anche se è possibile demandare un monitoraggio di primo livello, in forma di autovalutazione, ai responsabili degli uffici tenuti ad adottare la misura oggetto di monitoraggio, ciò però solo nelle aree in cui il rischio di corruzione risulti più basso. In ogni caso il RPCT è tenuto a verificare le risultanze dell'autovalutazione e ad effettuare una valutazione di secondo livello.

In coerenza con quanto sopra esposto, ANAC ha evidenziato l'importanza di elaborare un piano di monitoraggio ove indicare:

- i processi e le attività oggetto del monitoraggio;
- la periodicità delle verifiche;
- le modalità di svolgimento delle verifiche.

In conformità a quanto sopra, PromoTurismoFVG monitora l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione di carattere generale secondo quanto previsto nel monitoraggio relativo a ciascuna misura, e così come delineate nella Pianificazione Triennale degli interventi (v. par. 6). Con riferimento al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione di carattere generale secondo quanto previsto nel monitoraggio relativo a ciascuna misura. Con riferimento al monitoraggio delle misure specifiche, PromoTurismoFVG ha predisposto l'Elenco delle misure specifiche di cui all'Allegato 3, che tiene conto delle azioni intraprese nell'ottica della riduzione del rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi, il cui monitoraggio avviene attraverso la compilazione del Questionario di cui all'Allegato 4. Tali attività si ritiene costituiscano un'azione imprescindibile nell'ottica di un efficace monitoraggio, oltre che delle singole misure, di tutti i presidi di prevenzione della corruzione previsti dal presente Piano.

Per l'espletamento delle verifiche il RPCT può naturalmente pianificare e svolgere specifici audit.

Oltre a monitorare l'attuazione della misura programmata, il RPCT deve contestualmente valutarne l'idoneità nel prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi. Per tale attività può avvalersi della collaborazione del proprio staff e delle strutture di vigilanza e audit interno.

3.4.4. Consultazione e comunicazione

Ulteriori attività trasversali che caratterizzano il processo di gestione del rischio sono:

- la consultazione dei soggetti interni ed esterni all'ente (specie in sede di analisi del contesto);
- la comunicazione delle azioni intraprese e da intraprendere, dei compiti e delle responsabilità di ciascuno e dei risultati attesi.

4. MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PROGRAMMATE DALL'ENTE

4.1. MISURE DI CARATTERE GENERALE

4.1.1. Conflitto d'interesse

La prevenzione del conflitto di interesse, che risponde al principio generale di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, risulta intrinsecamente connessa alla prevenzione di potenziali fenomeni corruttivi.

Come chiarito da ANAC (Delibera n. 1064/2019), ai fini della Legge 190/2012 la nozione di conflitto di interesse deve essere intesa in senso ampio, *“attribuendo rilievo a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale”*. Il PNA 2022 evidenzia la portata del conflitto di interessi, ascrivendolo alla “categoria della potenzialità” e evidenziando che la “disciplina in materia opera indipendentemente dal concretizzarsi di un vantaggio”.

La gestione della problematica di cui trattasi deve estrinsecarsi nell'adozione di diverse misure, fra le quali:

1. l'obbligo di astensione del dipendente;
2. la rotazione ordinaria e straordinaria dei dipendenti;
3. l'applicazione delle misure di cui all'art. 3, L. 97/2001 (*“Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio”*);
4. l'applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 39/2013 in materia di inconfiribilità/incompatibilità degli incarichi;
5. l'adozione di codici di comportamento;
6. il divieto di *pantouflage* (paragrafo 7.1.6);
7. la necessaria autorizzazione dell'amministrazione nelle ipotesi di incarichi extraistituzionali;
8. la previsione di clausole di salvaguardia che determinino l'esclusione del concorrente dalla gara o alla risoluzione del contratto in caso di mancato rispetto dei protocolli di legalità o del patto di integrità.

1. L'obbligo di astensione del dipendente

Tale obbligo discende direttamente dalla Legge (art. 1, co. 41, Legge 190/2012, che ha aggiunto l'art. 6-bis alla Legge 241/1990) ed è altresì previsto nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. In aggiunta a quanto sopra, il Codice di Comportamento adottato da PromoTurismoFVG dedica uno specifico articolo (4.1.1) alla gestione del conflitto di interessi imponendo al dipendente di astenersi ove possano esistere ragioni di interesse o convenienza.

In materia di appalti, il D.Lgs. 36/2023 all'art. 16 dispone che il personale che versa in una situazione di conflitto di interessi nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione, ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

2. Rotazione Ordinaria e straordinaria dei dipendenti

Sulla base di quanto previsto dal PNA 2019 la rotazione ordinaria del personale, disciplinata dalla Legge 190/2012, viene considerata come una misura organizzativa preventiva ai reati corruttivi o, più in generale, a fenomeni di mala gestione nell'ambito dell'azione amministrativa.

L'allegato n. 2 al PNA 2019 è interamente dedicato a tale istituto.

Secondo ANAC l'alternanza riduce il rischio che un dipendente possa essere sottoposto a pressioni esterne o che possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

La suddetta Autorità ritiene inoltre che l'ambito soggettivo della misura si estende a tutti i pubblici dipendenti ed è compito delle amministrazioni promuovere l'adozione di misure di rotazione da parte degli enti dalle stesse controllati o vigilati.

La realizzazione della misura deve in ogni caso rispettare i diritti individuali e sindacali del lavoratore e va correlata all'esigenza di ottemperare ai principi di buon andamento e continuità dell'azione amministrativa.

Esistono della realtà, dove la peculiare struttura organizzativa limita o impedisce del tutto la possibilità di rotazione degli incarichi.

Consapevole di tale impedimento, ANAC suggerisce l'adozione di misure alternative alla rotazione al fine di evitare che un dipendente abbia controllo esclusivo dei processi, come:

- ✓ l'articolazione delle competenze (c.d. "segregazione delle funzioni");
- ✓ il rafforzamento delle misure di trasparenza;
- ✓ maggiore compartecipazione del personale alle attività proprie dell'ufficio del dirigente;
- ✓ introduzione di meccanismi di condivisione delle fasi procedurali;
- ✓ doppia sottoscrizione degli atti;
- ✓ collaborazione fra più ambiti con riferimento ad atti ad elevato rischio.

Nell'ambito di PromoTurismoFVG emergono evidenti cause ostative alla rotazione, sia da un punto di vista dei vincoli soggettivi (legate alle tipologie di contratto di lavoro e alle mansioni svolte) che di vincoli oggettivi: in particolare, si evidenzia che l'ente è frutto della fusione dei due enti con competenze diverse e molto specifiche; si ritiene pertanto che la rotazione del personale anche non apicale causerebbe difficoltà operative per erogare in maniera ottimale i servizi all'utenza.

Premesso quanto sopra, l'Ente, sensibile alle raccomandazioni di ANAC, già mediante l'adozione del PPCT 2019-2021 e confermando un tanto per il triennio 2026-2028, ha ritenuto opportuno applicare forme di rotazione del personale limitata o alternativa:

- ✓ Rotazione nell'ambito dello stesso ufficio; nel triennio, in via graduata e su singoli processi, il personale è fatto ruotare nello stesso ufficio periodicamente (rotazione c.d. "funzionale"). In particolare nel caso di uffici a diretto contatto con il pubblico che hanno anche competenze di back office, si è prevista l'alternanza del personale nelle due diverse mansioni;
- ✓ Rotazione dei funzionari che facciano parte di commissioni interne all'ufficio o all'amministrazione;
- ✓ "Segregazione delle funzioni"; nel corso del triennio verranno concordati con i Dirigenti principi di c.d. "segregazione delle funzioni" al fine di attribuire a soggetti diversi i compiti relativi a:
 - a) svolgimento di istruttorie e accertamenti;
 - b) adozione di decisioni;
 - c) attuazione delle decisioni prese;
 - D) effettuazione delle verifiche.

Tali misure vengono confermate in sede di adozione del presente Piano.

Per quanto attiene poi alla rotazione straordinaria di cui all'art. 16, co. 1 D.Lgs. 165/01, che segue alla verifica dei fenomeni corruttivi, PromoTurismoFVG ha previsto che tale istituto trovi applicazione nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva in capo a determinati soggetti dell'amministrazione. La rotazione straordinaria è atto organizzativo disposto direttamente dal Direttore.

MONITORAGGIO MISURA:

Il RPCT provvede con cadenza **annuale**:

- a verificare, in ogni caso negli uffici più esposti al rischio corruttivo e in almeno il 40% degli altri uffici, l'effettiva rotazione del personale all'interno dello stesso ufficio e nella composizione delle commissioni;
- a verificare l'implementazione della "segregazione" delle funzioni, mediante l'effettiva attribuzione di compiti diversi ai soggetti coinvolti nelle varie attività.

3. Misure ai sensi dell'art. 3, Legge 97/2001

L'art. 3 della L. 97/2001 statuisce che *"quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale [...], l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti,*

per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza". L'esecuzione di tale misura può avvenire tramite "trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza".

Il PNA 2019 ha inoltre stabilito che:

- in caso di condanna non definitiva, i dipendenti debbano essere sospesi dal servizio;
- nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. PromoTurismoFVG, in attuazione della presente misura ha ritenuto, qualora pervenga una richiesta di rinvio a giudizio per uno dei reati presupposto di cui all'art. 3, L. 97/2001, di provvedere ad avviare la procedura per il trasferimento del dipendente imputato a diverso ufficio. Qualora un tanto non fosse possibile, l'Ente procede con la messa in aspettativa dello stesso, stante l'impossibilità di assegnazione dello stesso ad altro ufficio a parità di mansioni. In caso di condanna non definitiva del dipendente, ai sensi di legge si provvederà alla sospensione dello stesso e, qualora la condanna diventi definitiva, alla risoluzione del rapporto di lavoro.

MONITORAGGIO MISURA

Il RPCT, qualora un dipendente sia sottoposto a procedimento penale per uno dei reati previsti dall'art. 3 della Legge 97/2001, provvede ad intraprendere il procedimento di sospensione dello stesso.

In caso di eventuale condanna definitiva, provvede ad avviare un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente.

4. Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

L'Autorità Nazionale anticorruzione ha affrontato in più occasioni il tema dell'inconferibilità e dell'incompatibilità degli incarichi pubblici di cui al D.Lgs 39/2013 (Comunicato del Presidente dd.14 maggio 2015, Delibera n. 833/2016 e, da ultimo, Delibera n. 1064/2019).

Ai sensi dell'art. 1, D.Lgs. 39/2013, l'ambito soggettivo del decreto stesso si estende anche agli enti pubblici economici come PromoTurismoFVG.

Lo stesso Decreto, all'articolo 1, fornisce inoltre una definizione puntuale di questi termini:

- per "inconferibilità" si intende la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;
- per "incompatibilità" si intende l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 39/2013, all'atto del conferimento dell'incarico, l'interessato presenta la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e, nel corso dell'incarico stesso, presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità.

La *ratio* della normativa consiste, all'evidenza, nella volontà di assicurare lo svolgimento imparziale dell'attività amministrativa fissando peraltro i requisiti di moralità e onorabilità necessari al fine di ricoprire incarichi amministrativi e dirigenziali.

Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle suddette disposizioni e i relativi contratti sono nulli. I componenti degli organi che hanno conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati (artt. 17 e 18, co. 1, D.Lgs. 39/2013).

Lo svolgimento dell'incarico in situazioni di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico stesso e la risoluzione del relativo contratto decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del RPCT, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

Ai sensi della predetta normativa il RPCT dell'ente deve svolgere una vigilanza interna che si affianca a quella esterna, svolta da ANAC.

PromoTurismoFVG si è conformato alle disposizioni del D.lgs. 39/2013. L'Ente, per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione, verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai capi III e IV del D.Lgs. n. 39 del 2013. Le condizioni ostative sono quelle previste nei suddetti capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive, ai sensi del Codice di Comportamento adottato. L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione o dell'ente pubblico o privato conferente (art. 20 D.Lgs. n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'amministrazione si astiene dal conferire l'incarico e provvede a conferire l'incarico ad altro soggetto. In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'articolo 17 decreto legislativo n. 39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

L'Ente ha inoltre previsto, nell'ambito della pianificazione delle misure anticorruzione di cui al presente Piano:

- l'introduzione negli atti di attribuzione degli incarichi dirigenziali delle condizioni ostative al conferimento dell'incarico;
- la programmazione di una vigilanza periodica relativa alla sopravvenienza di cause ostative al conferimento o alla permanenza dell'incarico, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne.

Da ultimo, si ricorda che la Delibera ANAC del 26 novembre 2025 n. 464 è intervenuta in modo organico sulla disciplina dell'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi prevista dal d.lgs. 39/2013, aggiornando e superando definitivamente la precedente Delibera n. 833/2016. Il documento si colloca nel solco degli indirizzi del Piano Nazionale Anticorruzione 2025 e tiene conto dell'evoluzione giurisprudenziale maturata negli ultimi anni, offrendo un quadro sistematico e operativo delle attività di vigilanza e accertamento.

L'obiettivo principale della Delibera è quello di chiarire ruoli, responsabilità e procedimenti, introducendo un modello di vigilanza strutturato su due livelli. Da un lato, la vigilanza interna, affidata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), che assume il ruolo di primo presidio di controllo e garante in itinere della correttezza dei conferimenti; dall'altro, la vigilanza esterna dell'ANAC, che rafforza la propria funzione di garante dell'uniformità applicativa e di controllo anche sull'operato degli stessi RPCT.

Sul piano normativo, la Delibera recepisce alcune modifiche significative al d.lgs. 39/2013. In particolare, viene rivisto l'articolo 4, con un aggiornamento del periodo di raffreddamento e l'introduzione di una causa espressa di esclusione dell'inconferibilità per incarichi di natura occasionale, non esecutiva o di controllo. Viene poi preso atto dell'abrogazione dell'articolo 7, dopo gli interventi della Corte costituzionale, e si introduce una nuova ipotesi di non applicabilità dell'incompatibilità ai dirigenti di ruolo della stessa amministrazione conferente, ai sensi dell'articolo 12.

Un passaggio centrale del documento riguarda la definizione dei poteri dell'ANAC. La Delibera chiarisce in modo definitivo sia l'ambito del potere di sospensione dei procedimenti di conferimento, sia il potere di accertamento delle singole fattispecie di inconferibilità e incompatibilità. Quest'ultimo viene qualificato come potere di natura provvedimentale, in grado di produrre effetti giuridici vincolanti, quali la nullità degli atti di conferimento inconferibili e l'obbligo, per l'ente,

di attivare le procedure conseguenti. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ANAC ribadisce di non esercitare un potere d'ordine, ma sottolinea che i propri provvedimenti di accertamento impongono comunque l'adeguamento da parte delle amministrazioni coinvolte.

In questo quadro, il ruolo del RPCT risulta ulteriormente rafforzato. Alla funzione di controllo interno si affianca un ruolo operativo ben definito: programmare le attività nel Piano anticorruzione, supportare l'organo conferente, avviare i procedimenti in presenza di elementi di inconferibilità o incompatibilità, garantire il contraddittorio, dichiarare la nullità degli incarichi inconferibili, gestire le incompatibilità assegnando termini perentori per l'opzione e attivare i procedimenti sanzionatori nei confronti dell'organo conferente, oltre alla segnalazione ad ANAC.

Particolare attenzione è dedicata all'attività di acquisizione e verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 39/2013. ANAC ribadisce che tali dichiarazioni costituiscono condizione di efficacia dell'incarico e rappresentano un momento essenziale di responsabilizzazione del soggetto incaricato. Proprio per questo motivo, l'amministrazione conferente è tenuta ad adottare la massima diligenza sia nella raccolta sia nella verifica delle dichiarazioni, considerata la possibilità che esse risultino mendaci anche indipendentemente dalla consapevolezza del dichiarante.

La Delibera chiarisce che l'ente deve acquisire la dichiarazione prima del conferimento, verificarne il contenuto anche alla luce del curriculum vitae, procedere poi alla formalizzazione dell'incarico e alla raccolta delle dichiarazioni di incompatibilità, che devono essere aggiornate annualmente. Le dichiarazioni devono inoltre essere pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale. È fortemente raccomandata l'effettuazione di verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni, attraverso strumenti quali la consultazione del Registro delle imprese, dell'Anagrafe degli amministratori locali, del Casellario giudiziale e il monitoraggio delle fonti aperte.

ANAC suggerisce inoltre di rafforzare la funzione preventiva delle dichiarazioni, informando chiaramente i sottoscrittori dei controlli che verranno effettuati e invitandoli a segnalare spontaneamente qualsiasi circostanza potenzialmente rilevante, anche al fine di richiedere un parere all'Autorità nei casi dubbi. In questo contesto, la produzione di un curriculum vitae aggiornato rappresenta uno strumento utile, sebbene non sufficiente da solo.

In chiusura, la Delibera richiama le conseguenze delle dichiarazioni mendaci, che spaziano dalla responsabilità penale al divieto quinquennale di ricoprire incarichi ai sensi del d.lgs. 39/2013. Viene infine ribadito che la sottoscrizione tardiva della dichiarazione non sana retroattivamente l'inefficacia del conferimento, lasciando agli enti, in via residuale, la possibilità di ricorrere a specifici atti di convalida o sanatoria per tutelare gli effetti prodotti nelle more.

MONITORAGGIO MISURA:

Il RPCT con cadenza annuale:

- verifica che, prima del formale conferimento dell'incarico, sia stata correttamente acquisita la dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39/2013, quale condizione di efficacia dell'incarico;
- verifica la corretta acquisizione delle dichiarazioni attestanti la perdurante insussistenza di cause di incompatibilità, nonché dell'impegno alla tempestiva comunicazione di eventuali situazioni sopravvenute;
- accerta che le dichiarazioni rese siano state oggetto di adeguata verifica, anche mediante controlli a campione sulla completezza e veridicità delle stesse, secondo criteri definiti dall'ente;
- verifica che le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità siano tempestivamente pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, nella sottosezione pertinente agli incarichi conferiti, ai sensi del d.lgs. 33/2013;
- segnala agli organi competenti eventuali irregolarità o criticità riscontrate e, ove ne ricorrano i presupposti, attiva i procedimenti di accertamento e le misure conseguenti previste dalla normativa vigente, ivi inclusa la segnalazione ad ANAC.

5. Codice di comportamento e sistema disciplinare

L'Autorità Anticorruzione, nel recepire quanto disposto dall'art. 1, comma 44 della Legge 190/2012, prescrive agli enti pubblici economici di provvedere ad adottare apposito Codice di Comportamento.

La Delibera ANAC n. 1074/2018 ha in particolar modo evidenziato il ruolo fondamentale del Codice al fine di *tradurre in regole di comportamento di lunga durata, sul versante dei doveri che incombono sui singoli pubblici dipendenti, gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo che il PTPC persegue con misure di tipo oggettivo – organizzativo.*

In conformità a quanto sopra, mediante approvazione del PTPCT 2019-2021, PromoTurismoFVG ha contestualmente adottato il proprio Codice di comportamento avendo cura di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione (ad es. regali e compensi, partecipazione ad associazioni e organizzazioni, attività esterna, rapporti con il pubblico).

Il Codice di Comportamento richiama i principi generali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, nonché di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità, ragionevolezza, indipendenza e imparzialità. Esso viene aggiornato con il presente piano 2026-2028 sulla scorta del DPR n.81 del 13 giugno 2023 (**Allegato 5**).

Il Codice prevede specifici obblighi di condotta in capo a tutti coloro che, ai vari livelli di responsabilità, concorrono con i propri atti allo svolgimento dell'attività dell'ente, compresi i consulenti e/o collaboratori esterni comunque denominati. Per assicurarne il rispetto, il Codice ha rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni: l'inosservanza può dare luogo a misure disciplinari, ferma restando la natura privatistica delle stesse.

PromoTurismoFVG ha inoltre previsto che negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, l'amministrazione inserisca apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice.

MONITORAGGIO MISURA:

Il RPCT provvede, con cadenza almeno semestrale:

- a verificare su un campione di almeno il 30% degli affidamenti, l'effettiva e costante predisposizione, negli atti prodromici alle procedure ad evidenza pubblica e nei contratti stipulati dalla società, di una clausola con la quale PromoTurismoFVG richiede ai terzi contraenti il rispetto delle disposizioni di cui al Codice di Comportamento;
- a verificare se sono pervenute, anche tramite il canale delle segnalazioni "whistleblowing", comunicazioni relative a fatti concernenti la violazione degli obblighi di condotta previsti per i dipendenti e i Collaboratori dal Codice di Comportamento.

6. Il Pantouflage

L'istituto di cui trattasi è disciplinato dall'art. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 introdotto dalla Legge 190/2012. Ai sensi del suddetto articolo *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (...) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri."* La norma mira ad evitare che il dipendente di una pubblica amministrazione possa, in occasione del suo ufficio, instaurare le basi per una trattativa di lavoro con soggetti privati con cui sia venuto in contatto; situazione che lo renderebbe pertanto idoneo a divenire oggetto di pressioni o condizionamenti a totale discapito dei principi che regolano l'azione amministrativa.

ANAC, nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (approvato con Delibera 17 gennaio 2023, n. 7), ha fornito indicazioni applicative relative a misure di prevenzione e strumenti di accertamento di violazioni del divieto di pantouflage specificando che aspetti sostanziali e procedurali della disciplina sarebbero stati oggetto di successive Linee Guida.

Ebbene, con delibera n. 493 del 25 settembre 2024 ANAC ha approvato le Linee Guida in tema di c.d. divieto di *pantouflage* fornendo ulteriori indirizzi interpretativi e operativi sui profili sostanziali e sanzionatori riguardanti il divieto di *pantouflage*, da intendersi come integrative di quanto indicato già nel PNA 2022. Ciò allo scopo di affinare le indicazioni già elaborate in passato, orientando ancor meglio le amministrazioni/enti nella individuazione di misure di prevenzione del *pantouflage*. Fra i punti di maggior rilievo si segnalano:

- Ambito di applicazione: la disciplina si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, intendendosi per tali non solo i dipendenti a tempo indeterminato, ma anche i soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo, nonché i titolari di incarichi indicati all'art. 21 del D.lgs. 39/2013. Simmetricamente, il divieto, per il dipendente cessato dal servizio, di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi. Ai sensi dell'art. 21, comma 1 del D.lgs 39/2013 sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al decreto in parola, compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Il divieto di *pantouflage* trova applicazione alle attività professionali svolte sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito.
- Esercizio di poteri autoritativi e negoziali: i dipendenti con poteri autoritativi e negoziali sono i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente i poteri accennati, attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente (es. i Dirigenti, i Direttori di Dipartimento, i Funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, coloro che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza all'esterno dell'ente). Nel novero dei poteri autoritativi e negoziali rientrano sia i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi, sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari (atti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere). Il divieto trova applicazione anche quando viene esercitata un'attività espressione di un potere autoritativo o negoziale in maniera occasionale. Sono riconducibili tra gli atti espressione dei poteri autoritativi e negoziali nello svolgimento della funzione pubblica quelli adottati dal Responsabile Unico del Progetto - RUP (art. 15 D.lgs. 36/2023), nelle diverse fasi del procedimento di gara, dalla predisposizione alla pubblicazione del bando di gara, dall'aggiudicazione dell'appalto alla fase di gestione del contratto.
- Conseguenze/sanzioni: le conseguenze della violazione del divieto di *pantouflage* sono:
 - nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti dai soggetti privati all'ex dipendente pubblico;
 - divieto per i soggetti privati che hanno concluso il contratto o conferito l'incarico, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni;
 - obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati per lo svolgimento dell'incarico.

Con delibera n. 493 bis del 25 settembre 2024, ANAC ha adottato anche il *Regolamento sull'esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia di pantouflage* che disciplina i procedimenti dell'Autorità concernenti l'esercizio del potere di vigilanza e sanzionatorio nel caso di violazioni di tale divieto prevedendo e normando:

- Il diritto di accesso
- Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'area che può incaricare uno o più dipendenti di seguire lo svolgimento dell'istruttoria;

- Le modalità di comunicazione nell'ambito dei procedimenti tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno;
- La conformità dell'attività di vigilanza e sanzionatoria ANAC agli indirizzi, prescrizioni e obiettivi indicati dal Presidente e dal Consiglio dell'Autorità;
- L'attività di vigilanza e sanzionatoria d'ufficio e su segnalazione, le modalità di presentazione della segnalazione, l'ordine di priorità delle segnalazioni ed il trattamento delle segnalazioni anonime;
- I casi di improcedibilità della segnalazione e di archiviazione;
- I rapporti tra procedimento di vigilanza e sanzionatorio e giudizio pendente;
- La fase preistruttoria, l'avvio del procedimento, la fase istruttoria (audizioni, ispezioni, eventuali sospensioni dei termini del procedimento, comunicazione delle risultanze istruttorie) sino alla fase conclusiva.

Si evidenzia che nel nuovo Regolamento sanzionatorio è stata prevista una norma transitoria tale per cui esso si applica anche alle segnalazioni pervenute prima della sua entrata in vigore rispetto alle quali non sia stata ancora spedita alle parti la comunicazione di avvio del procedimento, ad eccezione di quelle relative ad incarichi rispetto a cui sia decorso il periodo di tre anni dalla cessazione dell'incarico pubblico.

Da ultimo, il parere ANAC del 22 dicembre 2025 segna un ulteriore e significativo consolidamento dell'interpretazione del divieto di *pantouflage* previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, inserendosi in modo coerente nel percorso evolutivo delineato dai Piani Nazionali Anticorruzione, da ultimo il PNA 2025. L'intervento dell'Autorità non introduce una nuova disciplina, ma chiarisce in modo sistematico i presupposti applicativi della norma, rafforzando un approccio fondato sulla prevenzione del rischio corruttivo, sulla proporzionalità e sulla valutazione concreta delle situazioni.

L'ANAC ribadisce innanzitutto la natura eminentemente preventiva del divieto di *pantouflage*, volto a governare il fenomeno delle revolving doors e a tutelare l'imparzialità dell'azione amministrativa. Il divieto non ha finalità sanzionatorie, ma mira a prevenire il rischio che il dipendente pubblico possa essere condizionato, nello svolgimento delle proprie funzioni, dalla prospettiva di futuri rapporti lavorativi con soggetti privati destinatari dell'attività amministrativa. Tale impostazione si pone in continuità con gli indirizzi già affermati nei precedenti PNA e nella giurisprudenza amministrativa.

Un elemento centrale del chiarimento fornito nel 2025 riguarda i presupposti applicativi del divieto, che devono ricorrere congiuntamente ed essere accertati in modo puntuale. In particolare, l'ANAC sottolinea che il *pantouflage* opera solo nei confronti dei dipendenti rientranti nel perimetro soggettivo della norma e solo qualora, nei tre anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, essi abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione nei confronti del soggetto privato presso cui intendono successivamente svolgere attività lavorativa o professionale.

Il chiarimento più rilevante riguarda il significato da attribuire all'esercizio dei poteri autoritativi o negoziali. Secondo l'ANAC, tali poteri devono essere esercitati in modo concreto, effettivo e sostanziale, con un'incidenza diretta e determinante sulla sfera giuridica del soggetto privato. Rientrano in questa nozione sia l'adozione di provvedimenti autoritativi, sia lo svolgimento di attività negoziali finalizzate alla conclusione di contratti. Non sono invece sufficienti attività meramente materiali, di supporto o riconducibili a funzioni generali, prive di capacità decisionale o di effetti diretti nei confronti del privato.

Questa lettura si colloca pienamente nella logica del PNA 2022 e, soprattutto, del PNA 2025, che promuove un approccio basato sul rischio effettivo e sulla proporzionalità delle misure di prevenzione. Il divieto di *pantouflage* viene così ricondotto a una misura da applicare in modo selettivo e ragionevole, evitando automatismi fondati sulla sola qualifica del dipendente o su interpretazioni estensive sganciate dall'effettivo esercizio di poteri rilevanti.

Per assicurare la prevenzione del fenomeno, coerentemente con le indicazioni di ANAC, PromoTurismoFVG ha già adottato un modello di "Dichiarazione di *Pantouflage*" da utilizzare in sede di gara quale strumento di adesione volontaria ai principi etici di legalità. Tuttavia, PromoTurismoFVG provvederà anche a:

- a) inserire nei contratti di assunzione del personale tecnico amministrativo e dirigenziale, anche a tempo determinato, la clausola che preveda il divieto di prestare attività lavorativa per i tre anni successivi alla conclusione del rapporto, nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del soggetto;
- b) far sottoscrivere ai dipendenti, al momento della cessazione del contratto o dell'incarico, allo scopo di evitare contestazioni in merito alla conoscibilità della norma, una dichiarazione con cui si impegnano al rispetto del divieto di pantouflage.

MONITORAGGIO MISURA:

Il RPCT con cadenza semestrale:

- verifica che negli atti di assunzione del personale e nei contratti di lavoro stipulati all'esito delle procedure di selezione, sia per incarichi dirigenziali sia non dirigenziali, siano inserite apposite clausole volte a richiamare espressamente il divieto di pantouflage di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, in coerenza con le indicazioni ANAC e con l'approccio preventivo delineato dal PNA 2025;
- verifica che, in sede di assunzione e di cessazione dal servizio, venga acquisita la dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di pantouflage, nonché l'impegno a rilasciare, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, una dichiarazione annuale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante di non aver svolto attività lavorativa o professionale in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;
- verifica che tali obblighi dichiarativi siano chiaramente illustrati al personale interessato, anche mediante apposita informativa, al fine di garantire la piena consapevolezza degli obblighi normativi e delle conseguenze derivanti da eventuali violazioni;
- verifica che negli atti prodromici e nella documentazione di gara relativi alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture sia prevista, in capo agli operatori economici, la produzione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 attestante di non aver stipulato contratti di lavoro né attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del divieto di pantouflage;
- verifica la coerenza delle misure adottate con l'approccio basato sulla valutazione del rischio effettivo, in linea con il PNA 2025, segnalando eventuali criticità riscontrate e proponendo, ove necessario, adeguamenti delle clausole contrattuali, delle procedure e delle modalità di controllo;
- segnala agli organi competenti e, ove ricorrano i presupposti, all'ANAC, eventuali violazioni o situazioni potenzialmente rilevanti emerse nell'ambito dell'attività di monitoraggio, attivando le conseguenti misure previste dalla normativa vigente.

7. Gli incarichi extraistituzionali

Il personale di PromoTurismoFVG è sottoposto a norme privatistiche in ambito giuslavoristico (CCNL Turismo e Impianti a fune) che non prevedono l'obbligo di esclusività dell'attività lavorativa. Tuttavia, in ottica anti corruttiva, si prevede che il dipendente dia comunicazione preventiva dell'attività/incarico extralavorativo al fine di garantire all'Ente la possibilità di valutare eventuali conflitti di interesse.

8. Patti d'integrità

Ai sensi dell'art. 1, co. 17, Legge 190/2012 *"Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara."*

Mediante l'accettazione di tali clausole l'operatore economico si impegna dunque ad eseguire il contratto mediante un comportamento improntato a criteri di legalità, trasparenza e correttezza e ad astenersi da comportamenti di tipo corruttivo.

Con riferimento a tale misura PromoTurismoFVG ha provveduto all'inserimento di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interesse rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente.

MONITORAGGIO MISURA:

Il RPCT con cadenza semestrale:

- provvederà ad assicurare che in tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento e nei contratti stipulati con gli operatori economici vi sia l'inserimento di una specifica clausola di salvaguardia per cui la mancata accettazione delle previsioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Società darà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto;
- provvederà ad acquisire la dichiarazione sulla sussistenza di possibili conflitti di interesse.

4.1.2 Tutela del dipendente che segnala l'illecito (c.d. whistleblowing)

Whistleblower è la definizione inglese che identifica il dipendente che, dall'interno del proprio ente di appartenenza, segnala condotte illecite non nel proprio interesse individuale, ma nell'interesse pubblico, perché non venga pregiudicato un bene collettivo.

L'art. 1, co. 51, Legge 190/2012 ha inserito l'art. 54-bis all'interno del D.lgs. 165/2001. Il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, *"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"* ha poi modificato l'art. 54-bis introducendo anche ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni.

L'istituto è stato successivamente modificato dalla Legge 179/2017 *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*.

La disciplina è stata totalmente innovata con l'emanazione del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"* (cd. Decreto Whistleblowing), il quale, ai sensi dell'art. 1, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Il Legislatore ha disposto che i soggetti del settore pubblico, tra cui sono compresi gli enti pubblici economici (art. 2, comma 1), lett. p), del D.Lgs. 24/2023), sono tenuti ad attivare propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Qualora l'ente sia dotato di un modello di organizzazione e di gestione del rischio ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 231/2001, prevede all'interno del Modello stesso i canali di segnalazione interna sopra menzionati.

Quanto all'ambito soggettivo, il Decreto Whistleblowing specifica gli enti cui si applica la disciplina del decreto stesso. Con specifico riguardo alla realtà di PromoTurismoFVG, in quanto ente pubblico economico, si rileva che l'ente appartiene alla categoria di enti cui si applica il D.Lgs. 24/2023 denominati "soggetti del settore pubblico" (art. 2, comma 1), lett. p), del D.Lgs. 24/2023), in particolare: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001; le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; gli enti pubblici economici; gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; i concessionari di pubblico servizio; le società a controllo pubblico; le società in house, definite dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate.

In relazione ai soggetti del settore pubblico, con riguardo alla realtà di PromoTurismoFVG, la normativa trova pertanto applicazione in relazione ai dipendenti, ai lavoratori autonomi (compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81), i titolari di un rapporto di collaborazione (artt. 409 c.p.c. e 2 del D.Lgs. n. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'ente, i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'ente e che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi, i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso l'ente, i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'ente, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'ente. Il Decreto si applica altresì quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato (qualora le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali), durante il periodo di prova, successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso. Da ultimo, si evidenzia che le tutele riconosciute al segnalante si applicano anche ai facilitatori, alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente e agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Sotto il profilo oggettivo, la tutela riguarda le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui le persone segnalanti siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Nel caso degli enti del settore pubblico, le violazioni rilevanti oggetto di segnalazione, puntualmente elencate all'art. 2 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 24/2023, concernono illeciti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di organizzazione e gestione, illeciti che rientrano nell'ambito della normativa europea o nazionale indicata dal Decreto (in via meramente esemplificativa: appalti pubblici, mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, tutela dell'ambiente, atti o omissioni riguardanti il mercato interno europeo, ecc.) e gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano negli altri ambiti sopra individuati.

La gestione delle segnalazioni viene affidata ad un Gestore che, nei soggetti del settore pubblico, viene individuato per espressa previsione legislativa, nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 24/2023. Di conseguenza, il Gestore della segnalazione di PromoTurismoFVG è dott. Antonio Bravo.

Con Delibera n. 301 del 12 luglio 2023 ANAC ha approvato il Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

Con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, ANAC ha attivato il canale di segnalazione esterna e ha approvato *"Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne"*. Tali Linee Guida devono essere seguite anche dai soggetti cui si applica la disciplina del Decreto Whistleblowing ai fini dell'istituzione e regolamentazione dei canali di segnalazione interni.

Mediante il suddetto Regolamento, l'Autorità Anticorruzione ha inteso definire le modalità di presentazione delle segnalazioni da parte del dipendente pubblico che potrà avvalersi di sistemi di crittografia idonei a garantire la riservatezza della sua identità e del contenuto della sua segnalazione.

Sono state inoltre disciplinate le singole fasi del procedimento sanzionatorio, prevedendo la facoltà della controparte di richiedere un'audizione ovvero presentare memorie, documenti o deduzioni scritte.

Viene infine assicurata, in ottemperanza alle norme sulla trasparenza, la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito istituzionale dell'ANAC e, ad alcune condizioni, sul sito dell'Amministrazione o dell'Ente. Per quanto riguarda le modalità di adempimento, PromoTurismoFVG ha adottato un apposito modello di segnalazione da indirizzare al RPCT.

PromoTurismoFVG, conformemente a quanto imposto dal D.Lgs. 24/2023:

- ha provveduto a nominare il RPCT, ing. Iacopo Mestroni, quale Gestore delle segnalazioni;
- ha adottato una piattaforma digitale di segnalazione, pubblicata in apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

Si evidenzia che un uso della segnalazione difforme rispetto a quanto disposto dal D.Lgs. 24/2023, dalle Linee Guida ANAC e dal Regolamento Whistleblowing adottato da PromoTurismoFVG può essere fonte, ai danni del segnalante, di sanzioni disciplinari, civili, amministrative e penali.

Nel 2025 il sistema del whistleblowing ha conosciuto un rilevante rafforzamento e un'importante fase di consolidamento normativo, grazie all'aggiornamento delle Linee Guida ANAC e al parere del Garante per la protezione dei dati personali del 9 ottobre 2025, volto ad assicurare il pieno coordinamento tra disciplina anticorruzione e normativa privacy.

Il quadro di riferimento resta il d.lgs. 24/2023, che ha recepito la Direttiva UE 2019/1937, ridisegnando in modo organico il sistema delle segnalazioni interne ed esterne e ampliando in modo significativo sia l'ambito soggettivo sia quello oggettivo delle tutele. Il whistleblowing viene definitivamente qualificato, anche dal PNA 2025, come misura cardine e trasversale di prevenzione della corruzione, finalizzata a favorire l'emersione anticipata di illeciti, irregolarità e situazioni di rischio non sempre intercettabili dai controlli ordinari.

Una prima novità di rilievo riguarda l'ampliamento delle segnalazioni tutelate, che comprendono non solo illeciti penali, ma anche violazioni di natura amministrativa, contabile e civile, illeciti rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001, nonché violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e di cybersecurity, purché lesive dell'interesse pubblico. Parallelamente, si amplia il novero dei soggetti protetti, includendo non solo i dipendenti, ma anche collaboratori, lavoratori autonomi, volontari, tirocinanti e soggetti che operano nell'ambito di rapporti contrattuali con l'ente.

Le Linee Guida ANAC 1/2025 rafforzano l'obbligo, per enti pubblici e privati, di dotarsi di canali interni di segnalazione sicuri, autonomi e riservati, qualificando tali canali come componenti strutturali dei sistemi di governance e di gestione del rischio. Viene ribadito il principio della priorità del canale interno, ferma restando la possibilità di ricorrere al canale esterno ANAC o ad altre modalità previste dalla legge al ricorrere delle condizioni stabilite dal d.lgs. 24/2023.

Un elemento centrale delle novità 2025 riguarda il profilo tecnologico e la tutela della riservatezza. Il Garante Privacy chiarisce che la posta elettronica ordinaria o certificata non è, di regola, idonea a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, a causa dei metadati e dei log generati dai sistemi informatici. Viene quindi fortemente raccomandato l'utilizzo di piattaforme informatiche dedicate, progettate secondo i principi di privacy by design e by default, dotate di crittografia, accessi selettivi e meccanismi idonei a garantire la non tracciabilità del segnalante, anche quando la segnalazione avvenga da reti interne all'ente.

Sul piano della protezione dei dati personali, il parere del Garante ribadisce l'obbligo di effettuare una Valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 GDPR, considerata la natura particolarmente delicata dei dati trattati. Vengono inoltre precisati i tempi di conservazione, fissati nel limite massimo di cinque anni dall'esito finale della segnalazione, con possibilità di conservare separatamente gli atti di eventuali procedimenti disciplinari o giudiziari, purché privi di riferimenti diretti al segnalante.

Un'ulteriore novità riguarda la gestione dei ruoli e delle responsabilità privacy, soprattutto nei casi di esternalizzazione del servizio o di condivisione del canale tra più enti. Le Linee Guida chiariscono quando il gestore opera come responsabile del trattamento e quando, invece, ricorre una contitolarità, imponendo la formalizzazione di accordi che definiscano in modo puntuale responsabilità, flussi informativi e accessi selettivi alle sole segnalazioni di competenza.

Viene rafforzato anche il coordinamento tra canali interni ed esterni, con l'aggiornamento delle procedure operative della piattaforma ANAC per le segnalazioni esterne, che introduce misure di sicurezza ulteriori, come forme di autenticazione rafforzata e presidi contro il furto di identità digitale.

PromoTurismoFVG provvederà pertanto a coordinare la procedura adottata alle nuove Linee Guida.

MONITORAGGIO MISURA:

Il RPCT, al ricevimento di una segnalazione da parte di un soggetto legittimato, assicura che la gestione della stessa avvenga esclusivamente tramite la piattaforma informatica dedicata adottata dall'Ente, verificando la scrupolosa osservanza delle procedure previste dal Regolamento Whistleblowing, dal D.Lgs. 24/2023 e dalle Linee Guida ANAC 1/2025, con particolare riferimento ai profili di riservatezza, sicurezza e tracciabilità degli accessi.

Il RPCT verifica che l'istruttoria della segnalazione sia svolta nel rispetto dei termini e delle modalità previste, garantendo la tutela dell'identità del segnalante, del segnalato e di ogni altro soggetto coinvolto, nonché l'integrità e la riservatezza dei dati trattati attraverso le misure tecniche e organizzative previste dalla piattaforma informatica.

All'esito della verifica della segnalazione, qualora la stessa risulti fondata, il RPCT vigila affinché non siano posti in essere, nei confronti del segnalante, comportamenti vietati dalla normativa vigente, quali atti di ritorsione o discriminazione, diretti o indiretti, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni disciplinari, licenziamenti, demansionamenti, trasferimenti, modifiche peggiorative delle condizioni di lavoro o limitazioni nell'esercizio delle funzioni, anche qualora tali comportamenti risultino collegati solo indirettamente alla segnalazione effettuata.

Il RPCT verifica altresì che eventuali comportamenti ritorsivi accertati siano tempestivamente segnalati agli organi competenti e adeguatamente sanzionati, in coerenza con il sistema di tutele rafforzate previsto dal D.Lgs. 24/2023, ferma restando la possibilità di attivare le ulteriori misure previste dalla normativa e dalle Linee Guida ANAC, inclusa, ove necessario, la segnalazione all'ANAC.

4.1.3 Organismi indipendenti di valutazione

L'obbligo di istituire un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), previsto dal d.lgs. 150/2009, non si applica in modo uniforme a tutte le pubbliche amministrazioni ed è oggetto di interpretazioni controverse, soprattutto con riferimento agli enti "ibridi", come gli enti pubblici economici di emanazione regionale e, in particolare, quelli operanti in regioni a statuto speciale.

Se per le amministrazioni rientranti pienamente nel perimetro dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 l'obbligo appare pacifico, la situazione è diversa per le regioni e per i loro enti. Pur prevedendo l'art. 14 del d.lgs. 150/2009 un obbligo generalizzato di dotarsi di un OIV, l'art. 16, comma 2, dello stesso decreto limita l'obbligo di adeguamento regionale solo ad alcune disposizioni, tra le quali non rientra l'art. 14. Questa esclusione è significativa e può essere interpretata nel senso che per regioni ed enti regionali non sussista un obbligo legislativo diretto di istituire un OIV.

Tale conclusione risulta ancora più fondata nel caso di PromoTurismoFVG, ente pubblico economico istituito con legge regionale in una regione a statuto speciale e caratterizzato da un'ampia autonomia organizzativa. A ciò si aggiunge un elemento sostanziale: nell'ente non trova applicazione il ciclo della performance previsto dal d.lgs. 150/2009, né il PIAO, con la conseguenza che le funzioni tipiche dell'OIV – legate alla misurazione e valutazione della performance – risulterebbero prive di oggetto.

In assenza di un sistema di performance, un eventuale OIV non potrebbe svolgere le proprie funzioni principali, come la validazione della Relazione sulla performance o il presidio dei processi valutativi. Le sue attività potrebbero al più essere limitate a funzioni di controllo strategico e di monitoraggio della trasparenza e dell'integrità.

Su questo punto, la prassi ANAC conferma che, nelle amministrazioni non obbligate alla nomina dell'OIV, tali funzioni possono essere svolte anche da organismi analoghi (come nuclei di valutazione o ODV 231) o dallo stesso responsabile per la trasparenza. In PromoTurismoFVG, tali attività risultano già svolte dal RPCT.

4.2. MISURE DI CARATTERE SPECIALE

4.2.1. Regole di condotta specifiche da osservare per la prevenzione del rischio

I reati che rientrano nell'ambito dell'anticorruzione presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, Consulenti e collaboratori, Organi ispettivi, Gestione del personale, e possono interessare le seguenti aree/funzioni:

- Direttore Generale
- U.O. Coordinamento Amministrazione
- Servizio di Controllo di gestione e Staff
- Servizio Marketing
- Servizio Operativo

a) Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Il pericolo di integrazione dei reati di cui trattasi discende dal peculiare rapporto tra PromoTurismoFVG e gli Enti della Pubblica Amministrazione e, in particolare, con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

In generale, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione è necessario osservare le seguenti regole:

- i rapporti con i rappresentanti della PA, nello svolgimento delle operazioni attinenti le attività sensibili, sono tenuti dal responsabile della funzione interessata o da un soggetto da questi delegato;
- è fatto divieto a chiunque di intrattenere rapporti per conto dell'ente con esponenti della PA;
- di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la PA deve essere informato tempestivamente il Direttore Generale;
- i procuratori sono tenuti alla reciproca informazione e consulenza su ciò che dell'attività di ciascuno possa riguardare la competenza dell'altro;
- i rapporti con gli organi ispettivi devono essere tenuti con il responsabile della funzione o dal soggetto da questi delegato.

b) Rapporti con i fornitori di beni e servizi

Relativamente al processo di acquisizione di beni e servizi si evidenzia quanto segue:

- gli atti deliberativi per l'acquisizione di beni e servizi o appalti lavori, devono essere posti in essere nel rigoroso rispetto delle disposizioni di leggi applicabili e dei Regolamenti adottati;
- i soggetti partecipanti alle commissioni di gara devono agire nel rispetto della normativa vigente, del rigore, dell'imparzialità e della riservatezza;
- i soggetti partecipanti alle commissioni di gara devono respingere ogni tipo di pressione indebita onde evitare trattamenti di favore nei confronti dei partecipanti.

c) Rapporti con i dipendenti e collaboratori per acquisizione e progressione del personale

La Direzione Generale deve garantire l'applicazione di criteri di valutazione dei candidati che risponda alle esigenze di obiettività e trasparenza ed inoltre:

- l'assunzione deve avvenire nel rigoroso rispetto delle leggi e delle procedure definite dall'ente per l'assunzione del personale;
- l'esito del processo valutativo dei candidati deve essere formalizzato e mantenuto agli atti a cura del funzionario responsabile;
- i contratti dell'ente con i consulenti devono essere predefiniti in forma scritta e devono riportare chiaramente modalità, svolgimento e costo dell'incarico;

- i compensi di collaboratori e consulenti devono trovare adeguata congruità in considerazione delle prassi esistenti sul mercato o, se possibile, rispetto a tariffe vigenti.

Tali le misure specifiche sono attuate costantemente da parte di tutti i soggetti impiegati nelle unità organizzative esposte al rischio di fenomeni corruttivi.

Ai fini di verifica della loro implementazione, viene effettuato un monitoraggio tramite l'Elenco delle misure specifiche individuate (Allegato 3), i cui risultati vengono poi analizzati tramite il Questionario (Allegato 4) appositamente redatto a seguito della verifica.

Si reputa opportuno segnalare, inoltre, che in considerazione dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19, PromoTurismoFVG ha fatto ricorso al cosiddetto lavoro agile (o smart working) per i dipendenti impiegati. Tale modalità di lavoro, inizialmente adottata in via eccezionale, è stata successivamente implementata come modalità ordinaria di esecuzione della prestazione di lavoro anche al termine del periodo emergenziale, nel rigoroso rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali attualmente applicati.

Ciò considerato, PromoTurismoFVG è cosciente del fatto che tale diversa organizzazione del lavoro, che coinvolge tutte le Unità Organizzative dell'Ente, potrebbe comportare l'insorgere di determinate problematiche con riguardo a taluni aspetti organizzativi, e condizionare la regolare operatività dell'Ente. Un tanto anche con riferimento alla potenziale emersione di fenomeni corruttivi.

PromoTurismoFVG, pertanto, ha avviato una attività di approfondita analisi del rischio su tutti i processi attualmente in essere al fine di apportare, per le Unità Organizzative in cui tale modalità di lavoro può trovare applicazione, i necessari presidi atti a prevenire l'emersione di episodi corruttivi, sia a livello di misure generali che di misure specifiche.

d) Conoscenza e diffusione del Piano di Prevenzione della Corruzione

L'obiettivo primario del presente piano è quello di assicurare un'ampia e partecipata conoscenza dello stesso da parte dei dipendenti e dei cittadini.

A tal fine il Piano ed i suoi aggiornamenti annuali vengono pubblicati sul sito internet di PromoTurismoFVG nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente".

Il Piano è frutto dell'apporto conoscitivo del personale dell'ente compresi i Responsabili delle singole unità organizzative presenti nella struttura.

Tutti i dipendenti devono inoltre essere edotti circa l'esistenza del Piano ed i contenuti delle misure in esso programmate. I dipendenti sono inoltre chiamati, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza, ad uniformarsi ai contenuti del predetto Piano, traducendo in modelli operativi la formazione acquisita in termini di prevenzione della corruzione.

L'ente, attraverso il Responsabile del Piano di Prevenzione della Corruzione, attua un idoneo sistema informativo nei confronti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

4.2.2 Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza

Mediante adozione del PTPCT 2026-2028 l'ente ha adottato uno specifico Piano della Formazione.

In conformità alle disposizioni di ANAC, fra gli obiettivi strategici definiti dall'Organo di indirizzo per il triennio 2026-2028 figura l'incremento della formazione dei dipendenti in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e, in considerazione della formazione erogata, l'approfondimento di particolari tematiche in materia.

Il Piano della Formazione per il PTPCT 2026-2028 viene allegato al Piano (Allegato 6 – Piano di Formazione).

La formazione sarà finalizzata a fornire ai dipendenti, specie in quelli operanti nelle aree a rischio, strumenti per riconoscere eventuali conflitti di interesse ovvero situazioni critiche cui dovrebbe discendere l'applicazione di misure di prevenzione della corruzione.

L'approccio seguito sarà di tipo "pratico", procedendo altresì alla discussione di casi specifici.

Gli incontri potranno essere organizzati in modo tale da costituire gruppi di lavoro, strutturati in base agli obiettivi specifici dell'incontro stesso.

Il piano formativo sarà definito con le seguenti fasi d'azione:

- individuazione dei dipendenti, quadri e dirigenti coinvolti nei processi di lavoro con maggiore esposizione al rischio di corruzione e successiva pianificazione degli interventi di aggiornamento della normativa;
- verifica del grado di informazione e conoscenza delle materie a rischio di corruzione in possesso dei dipendenti;
- sensibilizzazione verso comportamenti atti a prevenire situazioni a rischio di corruzione con particolare attenzione ai temi dell'etica e della legalità dei comportamenti.

Al termine degli incontri formativi, ai dipendenti potrà essere richiesto di compilare degli appositi questionari di apprendimento.

Il monitoraggio dei percorsi formativi, in termini di frequenza e conseguimento dell'attestato di partecipazione, sarà effettuato dallo staff del RPCT che trimestralmente invierà a quest'ultimo la reportistica idonea alla verifica dell'effettiva formazione.

4.2.3 Flussi informativi da e verso il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza predispone le regole in materia di flussi informativi con la Regione Friuli Venezia Giulia, i Responsabili di Funzione, i Dipendenti e le Autorità di vigilanza.

Tali obblighi sono concepiti quale strumento per agevolare l'attività di monitoraggio sull'efficacia del Piano e sullo stato della sua operatività, consentendo l'accertamento a posteriori delle cause che ne hanno pregiudicato la capacità preventiva, rendendo possibile la sua eventuale violazione o, nei casi più gravi, il verificarsi del reato di corruzione.

Devono comunque essere oggetto di comunicazione:

SU BASE OCCASIONALE da parte di Dirigenti, la necessità di cambiamenti procedurali nelle aree a rischio reato, conseguenti a mutamenti dell'organizzazione;

SU BASE PERIODICA da parte di Dirigenti, le informazioni sulle attività aventi rilevanza in materia di anticorruzione;

SU BASE OCCASIONALE da parte di Dirigenti la segnalazione o la denuncia di comportamenti sospetti;

SU BASE OCCASIONALE ogni altra informazione di qualsivoglia genere, fornita dai Responsabili di funzione, dipendenti o terzi, attinente l'attuazione o la violazione del Piano nelle aree di attività a rischio nonché il rispetto delle previsioni di legge, utili ai fini dell'assolvimento dei compiti del Responsabile della prevenzione;

SU BASE PERIODICA da parte del RPCT, il Piano e i suoi aggiornamenti, la relazione annuale e le iniziative intraprese, nonché le comunicazioni in materia di anticorruzione;

In particolare, devono essere obbligatoriamente trasmesse al suddetto Responsabile le informazioni concernenti:

- provvedimenti, notizie e sanzioni provenienti da organi di Polizia giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati previsti dalla Legge, nei confronti dei destinatari del Piano, o dai quali risultino inadempimenti od omissioni;
- segnalazioni inoltrate all'ente dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dalla Legge e dal Piano;
- contestazioni che l'Amministrazione pubblica ha formalmente inoltrato all'ente;
- rapporti predisposti dalle strutture dell'ente e dagli organi di controllo, nell'ambito della loro attività di vigilanza, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme della Legge e alle disposizioni del Piano.

Inoltre, tutti i dipendenti sono tenuti a segnalare al Responsabile comportamenti che possono rappresentare, anche solo potenzialmente, casi di corruzione ed illegalità.

Ogni informazione, dato, segnalazione, report previsto dal Responsabile viene custodito in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo) predisposto a cura dello stesso, ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti da essa garantiti in favore degli interessati.

Il dettaglio dei flussi informativi individuati è stato inserito nell'allegato 1 (Manuale dei Protocolli).

Al fine di coadiuvare il RPCT, PromoTurismoFVG ha provveduto ad individuare nella figura della dipendente Eleonora Russo la figura di supporto dello stesso, la quale provvede a veicolare i flussi informativi provenienti dalle singole unità organizzative al RPCT.

4.2.4 Informatizzazione dei processi

L'informatizzazione dei processi consente la tracciabilità del processo e riduce il rischio di blocchi non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.

Per tale motivo, l'ente si impegna a:

- ✓ programmare sistemi di informatizzazione dei processi;
- ✓ garantire l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti, nonché la possibilità del loro riutilizzo, per consentire il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali.

4.2.5 Misure sui procedimenti di appalto lavori/servizi/forniture.

Per quanto concerne le misure in tema di affidamenti pubblici, com'è noto la disciplina dei contratti pubblici è stata innovata dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*.

L'entrata in vigore il 1° aprile 2023, con efficacia il successivo 1° luglio 2023, del nuovo codice dei contratti pubblici e la conferma di diverse norme derogatorie contenute nel d.l. 76/2020 e nel d.l. n. 77/2021 riferite al d.lgs. 50/2016, hanno determinato un nuovo quadro di riferimento, consolidando, al contempo, alcuni istituti e novità introdotte negli ultimi anni.

Aspetto particolarmente significativo attiene al fatto che molte disposizioni semplificatorie e derogatorie previste dalle norme susseguites nel corso degli ultimi anni (d.l. 32/2019, d.l. 76/2020, d.l. 77/2021) sono state, per un verso, riproposte nel nuovo codice e quindi introdotte in via permanente nel sistema dei contratti pubblici e, per altro verso, confermate per i progetti finanziati con fondi PNRR/PNC anche dopo la data di efficacia del d.lgs. 36/2023, ai sensi della disciplina transitoria dallo stesso recata dall'art. 225, comma 8, e dalla Circolare MIT del 12 luglio 2023 recante *"Regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative"*.

Conseguentemente, l'assetto normativo in essere dopo il 1° luglio 2023 è il seguente:

- a) procedure di affidamento avviate entro la data del 30 giugno 2023, c.d. "procedimenti in corso", disciplinate dal vecchio codice (art. 226, comma 2, d.lgs. 36/2023);
- b) procedure di affidamento avviate dal 1° luglio 2023 in poi, disciplinate dal nuovo codice;
- c) procedure di affidamento relative a interventi PNRR/PNC, disciplinati, anche dopo il 1° luglio 2023, dalle norme speciali riguardanti tali interventi contenute nel d.l. 77/2021 e ss.mm.ii. e dal nuovo Codice per quanto non regolato dalla disciplina speciale.

Il codice dei contratti pubblici ha avuto quindi un forte impatto sulla disciplina della anticorruzione - con particolare riferimento alla previsione dei nuovi rischi e delle nuove misure di prevenzione - nonché sulla trasparenza (v. *infra*), come si è rinvenuto anche dall'aggiornamento 2023 del PNA 2022 adottato con delibera ANAC n. 605 del 19.12.2023.

Conseguentemente, nella sezione dedicata alla schematizzazione dei rischi di corruzione e di *maladministration* nonché alle misure di prevenzione si è intervenuti solo laddove alcuni rischi previamente indicati, in via esemplificativa, non trovino più adeguato fondamento nelle nuove disposizioni.

Anche nel 2024 sotto il profilo degli affidamenti pubblici vi sono state numerose novità normative che hanno determinato (e determinano) un impatto sulla disciplina della anticorruzione. In particolare:

A) Con DELIBERA N.497 DEL 29 OTTOBRE 2024 recante *“Indicazioni alle stazioni appaltanti alle modalità di espletamento dei controlli e delle verifiche da svolgere durante la fase esecutiva degli appalti di servizi e forniture”*, ANAC - considerata la particolare rilevanza dei controlli della stazione appaltante che comportano, in caso di ritardo o inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali, la comminazione di penali e, nei casi più gravi, l’avvio del procedimento di risoluzione del contratto - ha fornito alle stazioni appaltanti le seguenti indicazioni:

a) Corretta configurazione della lex specialis e del contratto d’appalto e verifica delle miglorie.

Costituisce buona prassi della stazione appaltante:

- I. l’adeguata e puntuale predisposizione della documentazione di gara, inserendo previsioni dettagliate nei capitolati speciali e nei contratti, concernenti una analitica regolamentazione dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione, anche mediante tempistiche e modalità prestabilite a monte;
- II. la delimitazione chiara dei ruoli e delle funzioni dei soggetti preposti ad espletare i controlli;
- III. l’effettuazione di ispezioni a sorpresa con cadenza periodica, la predisposizione di check list di verifica con l’individuazione delle specifiche obbligazioni previste dai documenti contrattuali integrati dall’offerta tecnica dell’appaltatore, la predisposizione di schemi tipo di processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore;
- IV. prevedere le fattispecie di inadempimento che danno luogo all’avvio del procedimento per l’applicazione delle penali contrattuali, disciplinando in maniera chiara il relativo procedimento;
- V. prevedere, nella documentazione contrattuale, specifiche modalità di verifica e controllo delle miglorie offerte dall’appaltatore in sede di partecipazione alla gara, oltre che le specifiche conseguenze connesse all’inadempimento rispetto alle stesse o alla difformità rispetto a quanto offerto.

b) Implementazione della struttura organizzativa deputata ad espletare i controlli

Sulla scorta del principio di risultato del nuovo Codice Appalti e al fine di permettere ai soggetti deputati all’espletamento dei controlli in fase esecutiva di svolgere adeguatamente i compiti attribuiti, è necessario che ogni stazione appaltante fornisca loro la formazione più appropriata, nonché le risorse e la strumentazione più adeguata, anche in termini di personale, per garantire la completezza, la correttezza e l’effettività del controllo.

c) Svolgimento dei controlli dal punto di vista sostanziale

È fondamentale che i DEC ed i RUP svolgano, con proprietà, tutte le funzioni loro attribuite dagli artt. 114, 115, 116 del d.lgs. n. 36/2023 e dagli artt. 31 e ss. dell’allegato II.14, non limitandosi ad attestare l’avvenuta esecuzione dei controlli tramite mere formule di stile, risultando necessario che le attestazioni di regolare esecuzione facciano riferimento a criteri di misurabilità effettivi, utilizzati per la verifica anche qualitativa delle prestazioni rese.

d) Verbalizzazione delle attività di controllo

Le attività di controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto negli appalti di servizi e forniture devono risultare da apposito processo verbale altrimenti non vi è modo di dare evidenza delle verifiche eseguite, del relativo esito e dei criteri di misurabilità utilizzati per svolgere i controlli sulle prestazioni rese dall’appaltatore in sede esecutiva. Anche la fase esecutiva deve essere svolta a mezzo delle PAD.

B) con il Decreto Legislativo del 31 dicembre 2024, n. 209 sono state introdotte le NUOVE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. Tra le principali novità si segnalano:

- **tutela dell’equo compenso nelle gare di progettazione:** si chiariscono i termini di applicabilità della legge sull’equo compenso (L. 49/2023) al settore dei contratti pubblici, in modo da operare un bilanciamento tra gli interessi; si introducono, nell’art. 41, specifici criteri per l’affidamento dei contratti relativi ai servizi di

ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;

- **meccanismo di revisione dei prezzi** nei contratti pubblici, con indici sintetici che permettono di adeguare gli importi contrattuali;
- **digitalizzazione dei contratti pubblici e BIM** (Building Information Modeling – progettazione in modalità digitale): è confermato l’obbligo del BIM a decorrere dal 1° gennaio 2025 negli appalti pubblici per la progettazione e realizzazione di lavori di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti, con una soglia che passa da un importo a base di gara di 1 milione di euro, alla stima del costo presunto dei lavori pari a 2 milioni di euro;
- **tutela della micro, piccole e medie imprese (PMI)**: nei contratti di subappalto dovrà prevedersi una quota riservata alle PMI, pari al 20% delle prestazioni;
- **tutele lavoristiche**: il nuovo Allegato I.01 stabilisce i criteri per l’individuazione del contratto collettivo di lavoro applicabile e la verifica dell’equipollenza dei contratti, diversificando la disciplina tra il settore dei lavori e quello dei servizi e forniture;
- **consorzi**: al fine di evitare distorsioni nelle gare e favorire la competitività, viene omogeneizzata la disciplina applicabile ai diversi tipi di consorzi stabili;
- **finanza di progetto**: viene mantenuta la prelazione per il promotore, con una procedura di gara articolata in due fasi per garantire trasparenza e competitività;
- **garanzie fideiussorie**: risultano semplificate le procedure per agevolare l’accesso al credito da parte delle imprese;
- **esecuzione contratti**: viene rafforzata le premialità e le penali per accelerare l’esecuzione delle opere; si tipizzano inoltre le varianti, per creare certezza sulla fase di esecuzione, e viene introdotto il nuovo istituto dell’accordo di collaborazione;
- **CCT** (Collegio Consultivo Tecnico): viene promosso come strumento di prevenzione delle controversie, introducendo nuove limitazioni ai costi e alle facoltà di ricorrere a lodi contrattuali;
- **qualificazione delle stazioni appaltanti**: sono previsti incentivi alla qualificazione dei soggetti non qualificati, nonché alla specializzazione dei soggetti aggregatori;
- **uso delle attestazioni SOA nei subappalti**;
- **nomina esterna del RUP individuato presso altre amministrazioni**;
- **principio di rotazione**: con il Correttivo viene data maggiore discrezionalità nel valutare l’accuratezza dell’esecuzione del contratto, insieme alla qualità della prestazione

Sulla base delle indicazioni fornite dall’Anac con il PNA 2023, con la delibera ANAC n.497 del 29 ottobre 2024 e con il D. lgs. 209/2024 sono stati analizzati, aggiornati e dettagliati (con descrizione e analisi dei nuovi rischi) i processi e le possibili criticità, come indicate **nell’Allegato 1 e 2** potenzialmente presenti nelle diverse fasi dell’appalto:

- fase pre contrattuale (programmazione e progettazione)
- fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell’aggiudicazione, stipula del contratto)
- fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti)

Le misure preventive specifiche sono state individuate all’Allegato 3.

Il PNA 2025 individua nei contratti pubblici, e in particolare nella fase di esecuzione, l’area oggi maggiormente esposta a rischi corruttivi e criticità gestionali. Se le procedure di affidamento risultano ormai ampiamente presidiate da regole e strumenti digitali, è nella fase successiva all’aggiudicazione che si concentrano le principali fragilità operative e i maggiori profili di rischio per i Responsabili Unici di Progetto (RUP).

Secondo l'analisi di ANAC, la gestione dell'esecuzione è spesso caratterizzata da frammentazione dei flussi informativi: varianti, proroghe, subappalti, stati di avanzamento e pagamenti vengono gestiti su strumenti diversi e non sempre integrati. Questa discontinuità produce disallineamenti tra dati contrattuali, contabili e informativi, rende difficoltosa la ricostruzione del procedimento in sede di controllo e aumenta l'esposizione del RUP a rilievi formali, soprattutto in relazione alle comunicazioni ad ANAC delle somme liquidate.

Il PNA 2025 sposta quindi l'asse della prevenzione dal solo momento dell'affidamento alla governance del contratto nella fase esecutiva, qualificando la digitalizzazione non più come mero adempimento tecnico, ma come misura sostanziale di prevenzione della corruzione. La tracciabilità delle decisioni, l'interoperabilità dei dati e la continuità informativa lungo tutto il ciclo di vita del contratto diventano elementi centrali per ridurre le aree di opacità.

In questo contesto, l'uso delle Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (PAD) assume un ruolo strategico. Il PNA 2025 chiarisce che la piattaforma deve accompagnare l'intero ciclo del contratto, dalla gara all'esecuzione, e non limitarsi alla sola fase di affidamento. La gestione extra-piattaforma degli eventi esecutivi rappresenta infatti uno dei principali fattori di rischio, in quanto priva le decisioni di un contesto unitario, verificabile e coerente con i dati trasmessi alla BDNCP e ad ANAC.

Per il RUP, le indicazioni del PNA 2025 non introducono nuovi adempimenti, ma richiedono un cambio di approccio: tutti gli eventi rilevanti dell'esecuzione devono essere gestiti in piattaforma, garantendo continuità tra gara ed esecuzione, coerenza dei dati e trasparenza del procedimento. La PAD diventa così il luogo decisionale del contratto, oltre che strumento di archiviazione, offrendo al RUP una tutela organizzativa e personale in caso di verifiche o controlli.

4.2.6 Misure ulteriori

Oltre al rispetto della normativa di legge e di settore, PromoTurismoFVG ha previsto l'adozione di specifici Regolamenti interni al fine di disciplinare con precisione l'operato delle funzioni organizzative coinvolte nei processi esposti a maggior rischio corruttivo.

In forza di tale obiettivo, sono stati adottati i seguenti Regolamenti:

- **Rotazione commissioni di gara;**
- **Regolamento sulle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi inferiori alla soglia comunitaria** ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e procedure di conferimento di incarichi professionali, nello specifico ai fini dell'aggiornamento sulla scorta del nuovo codice appalti (D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.); nelle more dell'adozione di un nuovo regolamento, è stato emesso l'ordine di servizio n. 02/2023 avente ad oggetto *"manuale operativo acquisti ai sensi D.Lgs. 36/2023"*;
- **Regolamento utilizzo strumenti informatici**, adottato nell'anno 2019.
- **Regolamento Whistleblowing**; come già evidenziato, nel corso dell'anno 2023, in virtù dell'entrata in vigore del D.Lgs. 24/2023, è stato sostituito dalla "Procedura Whistleblowing per le Segnalazioni di violazioni delle disposizioni normative ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (Whistleblowing)"; verrà eventualmente adattato alle nuove Linee Guida ANAC del 2025.
- **Regolamento per la gestione dell'accesso civico** (semplice e generalizzato).
- **Regolamento per la trasmissione dei dati e documenti oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.**
- **Regolamento di organizzazione**, adottato nell'anno 2025.
- **Regolamento controlli a campione**, adottato nell'anno 2025.
- **Regolamento sottosoglia**, adottato nell'anno 2025.

Il **Regolamento cassa economale**, il **Regolamento sulle spese di rappresentanza**, il **Regolamento per viaggi e trasferte dei dipendenti** e il **Regolamento per l'utilizzo degli automezzi aziendali**, adottati dall'ente Promotur (prima della fusione con Agenzia regionale per il Turismo FVG in PromoTurismoFVG) sono tuttora in vigore all'interno dell'ente.

5. TRASPARENZA

In attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 97/2016, il quale ha apportato modifiche al D.Lgs. 33/2013, nel presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è inserita un'apposita sezione relativa alla trasparenza dove vengono individuati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti dal D.Lgs. 33/2013.

5.1 Contesto normativo di riferimento

La nozione di trasparenza, già introdotta nell'ordinamento dall'art. 11 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n° 150, nell'ambito di un generale progetto di riforma della pubblica amministrazione inteso a migliorare l'efficienza, ha assunto un rilievo centrale nell'attuale quadro normativo, anche in considerazione dei recenti e penetranti interventi legislativi che ne hanno potenziato il contenuto e la portata, nonché definito le modalità di attuazione.

La Legge 6 novembre 2012 n° 190 *"Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione"* ha individuato nel principio di trasparenza un asse portante delle politiche di prevenzione della corruzione ed ha, in particolare, conferito al Governo una delega legislativa per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

In attuazione della delega, il Governo ha adottato il D.Lgs. 14 marzo 2013 n° 33 recante: *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, attraverso il quale sono stati sistematizzati e riorganizzati gli obblighi di pubblicazione già vigenti e ne sono stati introdotti di nuovi e, per la prima volta, è stato disciplinato l'accesso civico.

Ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013 fra i destinatari del decreto stesso vi sono anche gli enti pubblici economici.

Come evidenziato da ANAC (Delibera n. 1064/2019), *"il legislatore ha attribuito un ruolo di primo piano alla trasparenza affermando, tra l'altro, che essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione."*

Al fine di ottemperare a quanto richiesto dalle norme sopra richiamate, ANAC ha emanato nel tempo le proprie Linee Guida. Di particolare interesse risulta la Delibera n. 1134/2017 (*"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*) i cui contenuti sono espressamente richiamati anche nel PNA 2022.

Con specifico riguardo alla trasparenza dei contratti pubblici, l'ordinamento ha subito nel corso del 2023 una stagione di riforme che hanno innovato profondamente la disciplina.

Di particolare rilevanza, il processo di digitalizzazione degli appalti pubblici è stato attuato realizzando un complesso sistema digitale denominato "ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale" (cd. e-procurement), fondato sull'infrastruttura della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), la quale attua l'interoperabilità tra i diversi sistemi informativi e le banche dati.

L'Ecosistema, a sua volta, ha il centro nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), la quale sostituisce la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; tale Banca Dati è gestita da ANAC e le stazioni appaltanti e gli enti concedenti interagiscono con la stessa in maniera obbligatoria ed esclusiva tramite piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, individuate nel Registro Piattaforme Certificate (RPC), funzionali, inoltre ad acquisire i CIG.

L'utilizzo della piattaforma digitale di approvvigionamento certificata da parte della stazione appaltante o dell'ente concedente, interagendo automaticamente con la BDNCP, comporta l'adempimento degli obblighi di pubblicazione. Ai fini della trasparenza, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti pubblicano sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente" (AT), sottosezione Bandi di gara e contratti, i dati relativi all'intero ciclo di vita dei contratti

riportando esclusivamente il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso alla BDNCP, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG. Il collegamento ipertestuale è indicato dall'ANAC sul portale dati aperti.

I dati e atti relativi al ciclo di vita dei contratti che non sono comunicati alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria devono essere pubblicati comunque sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente" (AT), sottosezione Bandi di gara e contratti. Tali dati e atti sono individuati all'allegato alla Delibera n. 264/2023.

ANAC ha recepito le innovazioni normative suesposte. La materia è stata regolamentata dalle seguenti Delibere:

- a) Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023 (Aggiornamento 2023 al PNA 2022)
- b) Delibera n. 261 del 20 giugno 2023 (Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale»)
- c) Delibera n. 262 del 20 giugno 2023 (Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale)
- d) Delibera n. 263 del 20 giugno 2023 (Adozione del provvedimento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici»)
- e) Delibera n. 264 del 20 giugno 2023, (Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)
- e) Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 (Adozione del provvedimento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici»).

Dal 01 gennaio 2024, per effetto dell'abrogazione dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 disposta dall'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023, sono venuti meno, per le procedure contrattuali, i seguenti obblighi:

- l'obbligo di pubblicazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, del file XML di riepilogo dei contratti in essere nell'anno precedente, conformemente alle specifiche tecniche emesse da ANAC;
- l'obbligo di trasmettere la conseguente comunicazione dell'url di pubblicazione del menzionato file via PEC all'ANAC.

In relazione all'adempimento degli obblighi di trasparenza, con l'Aggiornamento 2023 al PNA 2022, l'ANAC ha parimenti stabilito le modalità di pubblicazione, dei dati e dei documenti relativi ai bandi di gara e contratti, secondo le seguenti indicazioni:

- **per i contratti conclusi entro il 2023:** gli obblighi di pubblicazione dei dati si intendono adempiuti inserendo nella sezione "Bandi di gara e contratti" del sito "Amministrazione trasparente" le informazioni di cui all'art. 4 della Delibera ANAC 39/2016 in formato digitale standard aperto, secondo le modalità indicate dalla stessa delibera;
- **per i contratti non conclusi entro il 2023:** la trasparenza degli stessi dati indicati all'art. 28, comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 è assolta mediante comunicazione contestuale alla generazione degli stessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) tramite SIMOG5. Le stazioni appaltanti pubblicano in "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", il link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate - per ogni procedura di affidamento associata a un CIG - tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG;

• **per i contratti la cui procedura si avvia dal 1° gennaio 2024:** la trasparenza dei dati è assolta mediante la trasmissione degli stessi dati alla BDNCN attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Operativamente, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nel sito "Amministrazione trasparente" un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto e che include anche quelli indicati all'art. 28, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

Quanto agli enti pubblici economici, la disciplina della trasparenza deve essere osservata sia relativamente all'organizzazione, sia alla totalità delle attività svolte, tutte da ritenersi di pubblico interesse.

Le misure di trasparenza devono prevedere gli strumenti atti ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi dei dati, documenti e informazioni da pubblicare, le tempistiche di attuazione degli obblighi, nonché i nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione.

I dati, i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria sono precisamente elencati nell'allegato n. 1 della suddetta determina, la quale prescrive altresì determinate modalità di pubblicazione di alcuni dati.

Da ultimo, si evidenzia che con delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024, sono stati approvati i primi 3 schemi ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 4-bis (utilizzo delle risorse pubbliche), 13 (organizzazione) e 31 (controlli su attività e organizzazione) del citato decreto unitamente al documento *"Istruzioni operative per una corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione ex d.lgs. 33/2013"* contenente indicazioni utili per la pubblicazione su requisiti di qualità dei dati, procedure di validazione, controlli anche sostitutivi e meccanismi di garanzia attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.

Con la medesima delibera si è concesso il termine di 12 mesi alle amministrazioni per procedere all'aggiornamento delle sezioni di Amministrazione Trasparente rispetto ai precedenti schemi. ANAC sta elaborando ulteriori n.10 che potranno aggiungersi a quelli già approvati. L'Ente ha dato attuazione alle indicazioni contenute nella Delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024, procedendo all'adeguamento delle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione Trasparente" agli schemi di pubblicazione approvati ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 33/2013, relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche, all'organizzazione e ai controlli sull'amministrazione, nonché alle istruzioni operative in materia di qualità dei dati, procedure di validazione e meccanismi di controllo.

Per il 2025, particolare rilievo assume l'adeguamento agli schemi di pubblicazione aggiornati da ANAC con delibera n. 481/2025, che ha modificato e integrato gli schemi adottati con delibera n. 495/2024 ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 33/2013. Le modifiche riguardano in particolare le sezioni di "amministrazione trasparente" relative all'utilizzo delle risorse pubbliche (art. 4-bis del d.lgs. 33/2013, con riferimento alla sottosezione "dati sui pagamenti") e ai controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31 del d.lgs. 33/2013), nonché le istruzioni operative in materia di qualità, validazione e rappresentazione dei dati. ai sensi dell'art. 48, comma 5, del d.lgs. 33/2013. Gli enti sono tenuti ad adeguare le corrispondenti sottosezioni della sezione "Amministrazione Trasparente" agli schemi aggiornati, entro il periodo transitorio previsto da ANAC, assicurando coerenza, completezza, comprensibilità e accessibilità delle informazioni pubblicate.

Analogamente in coerenza con la linea strategica 1 del PNA 2025 e con il processo di progressiva standardizzazione e razionalizzazione degli obblighi di pubblicazione, le amministrazioni e gli enti sono tenuti ad adeguare la sezione "amministrazione trasparente" agli ulteriori schemi di pubblicazione approvati da ANAC con delibera n. 497/2025, adottata ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 33/2013. Tali schemi intervengono in modo puntuale sulle seguenti sotto-sezioni di "amministrazione trasparente", imponendo modalità uniformi di rappresentazione, codifica e aggiornamento dei dati:

- *"titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e titolari di incarichi dirigenziali"* (art. 14 d.lgs. 33/2013), con specificazione strutturata dei dati relativi a incarichi, compensi, situazioni patrimoniali e altri incarichi ricoperti;
- *"incarichi conferiti nelle società controllate"* (art. 15-bis d.lgs. 33/2013), con obbligo di pubblicazione omogenea degli estremi dell'incarico, della durata, dei compensi e delle modalità di selezione;

- *“amministratori ed esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi”* (art. 15-ter d.lgs. 33/2013), mediante schemi standardizzati idonei a garantire confrontabilità e completezza informativa;
- *“tempi di pagamento dell’amministrazione”* (art. 33 d.lgs. 33/2013), con strutturazione dei dati funzionale al monitoraggio effettivo dei tempi medi di pagamento e alla trasparenza dell’azione amministrativa;
- *“trasparenza del servizio sanitario nazionale”* (art. 41 d.lgs. 33/2013), per gli enti tenuti, con definizione di campi informativi uniformi e verificabili.

L’adeguamento a tali schemi, pur collocandosi inizialmente in una fase di sperimentazione, costituisce un presidio essenziale di qualità della trasparenza e si integra con il documento “istruzioni operative per una corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione ex d.lgs. 33/2013”, come richiamato dalla stessa delibera, che disciplina requisiti di qualità dei dati, procedure di validazione, controlli anche sostitutivi e meccanismi di garanzia.

In tale prospettiva, l’ente, per quanto di propria competenza, considera l’allineamento agli schemi della delibera ANAC n. 479/2025 parte integrante del proprio sistema di prevenzione della corruzione, in quanto funzionale a superare disomogeneità, ridurre margini di discrezionalità nella pubblicazione dei dati e favorire l’integrazione futura con la piattaforma unica della trasparenza (put) e con gli strumenti di controllo automatizzato previsti dal pna 2025.

5.2 Responsabile per la trasparenza

Il Responsabile per la Trasparenza coincidente con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e svolge stabilmente un’attività di controllo sugli adempimenti in capo all’ente degli obblighi di pubblicazione assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate (art. 43 D.lgs. 33/2013).

Relativamente alla trasparenza il RPCT ha il compito di:

- effettuare una **costante attività di controllo sull’adempimento da parte dell’ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente**, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate. Nell’attività di monitoraggio e vigilanza, da compiersi con periodicità almeno semestrale, il RPCT può avvalersi di referenti e incaricati da lui nominati;
- **riferire e segnalare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione** all’ANAC ai fini dell’eventuale attivazione delle azioni più opportune e/o del procedimento disciplinare.

Nel corso del 2025 ci si occuperà di monitorare l’aggiornamento delle sezioni e delle sotto-sezioni come da delibera ANAC sopra richiamata.

5.3 Programma formativo

Il RPCT elabora annualmente il programma formativo per la trasparenza. Il programma formativo in materia di trasparenza costituisce parte integrante del Programma in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. In questa sede si ricorda che nel programma devono essere garantiti strumenti di aggiornamento tecnico e professionale importanti sul tema trasparenza.

Le modalità di svolgimento dei singoli interventi formativi dovranno essere le più idonee ad assicurare il bilanciamento tra l’esigenza di un’adeguata formazione e le ragioni della economicità della gestione e dell’accessibilità ai contenuti formativi.

5.4 Alimentazione dei flussi informativi

PromoTurismoFVG ha provveduto, con Delibera n. 164/2022, ad approvare uno specifico regolamento volto all’esecuzione degli obblighi in materia di trasparenza, oltre ad individuare e formalizzare i ruoli e le responsabilità relative agli adempimenti di trasparenza previsti dal D.Lgs 33/2013.

I dati, i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria e i soggetti coinvolti sono precisamente elencati nella seguente tabella:

Sezione Sito / adempimento	Soggetto Responsabile	Responsabile Trasmissione
Atti organizzativi generali	Direttore Generale	Eleonora Russo
Accesso civico	Responsabile Anticorruzione e Amministrazione Trasparente	Eleonora Russo
Corruzione	Responsabile Anticorruzione e Amministrazione Trasparente	Eleonora Russo
Società partecipate ed Enti controllati	Responsabile Anticorruzione e Amministrazione Trasparente	Eleonora Russo
Spese art. 4 bis	Responsabile Contabilità, Bilancio e Finanza	Eneida Bellina
Dirigenti	Singoli Dirigenti	Segreteria di Direzione
Concessioni contributi	Responsabile U.O. Incentivazione economica	Marta Gallo
Elenchi provvedimenti semestrali	Responsabile Anticorruzione e Amministrazione Trasparente	Eleonora Russo
Dati revisori	Responsabile Contabilità, Bilancio e Finanza	Eneida Bellina
Bilanci	Responsabile Contabilità, Bilancio e Finanza	Eneida Bellina
Dati sul personale	Responsabile Risorse Umane	Jessica Martellosi
Consulenti e collaboratori	Responsabile della singola nomina	Marco Tamburini
Beni immobili e patrimonio	Addetti alla gestione amministrativa del patrimonio	Iacopo Mestroni
Tempistiche di pagamento	Responsabile Contabilità, Bilancio e Finanza	Eneida Bellina
Contratti pubblici, servizi e forniture	Responsabile del singolo contratto	Marco Tamburini

I dati sono reperibili sul sito <http://www.promoturismo.fvg.it/>, alla sezione “Amministrazione trasparente”.

I soggetti individuati come responsabili della trasmissione devono attenersi a quanto previsto dal suddetto regolamento. Il responsabile della pubblicazione, con le modalità indicate dal regolamento, provvede alla pubblicazione della documentazione ricevuta tramite accesso al programma utilizzato, secondo le tempistiche indicate nell'allegato di cui sopra.

5.5 L'accesso civico “semplice” e “generalizzato”

Il legislatore della riforma di cui al D.Lgs. 97/2016 ha precisato che la trasparenza è «condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, (che) integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino».

Alla luce di quanto sopra, il D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, disciplina due tipologie di accesso civico che vanno ad aggiungersi al “tradizionale” accesso documentale ex artt. 22 e ss. L. 241/1990.

L'art. 5, comma 1, D.Lgs. 33/2013, disciplina il c.d. accesso civico “semplice”, disponendo che l'obbligo posto in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi ove sia stata omessa la loro pubblicazione.

Tale strumento riguarda pertanto solo i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria e attribuisce un diritto esercitabile da chiunque, non necessitando di idonea motivazione, né tantomeno della prova di alcun interesse diretto, concreto e attuale. Il fine è rappresentato dalla libertà di accedere alle informazioni.

Il secondo comma dell'art. 5 su citato attribuisce altresì a chiunque in diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. Si parla, in tale ipotesi, di accesso civico "generalizzato".

L'istituto, che riprende i modelli del FOIA (Freedom of information act) di origine anglosassone, rappresenta una delle principali novità introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. Per espressa volontà legislativa esso è stato introdotto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Tale strumento si traduce in un diritto non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, compresi i dati e i documenti per i quali non sia stabilito un obbligo di pubblicazione.

L'ambito oggettivo dell'accesso generalizzato risulta quindi eccezionalmente ampio essendo esteso anche a dati e informazioni che, come tali, prescindono da un supporto documentale e possono pertanto comportare un onere di rielaborazione da parte dell'amministrazione.

Vi è dunque un'accessibilità pressoché totale, tanto in relazione agli aspetti organizzativi, tanto in relazione alle attività espletate dalla pubblica amministrazione, che incontra come unico limite la tutela di interessi giuridicamente rilevanti così come definiti dall'art. 5-bis. D.Lgs. 33/2013.

Il legislatore ha configurato due tipi di eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati che potrebbero subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni:

- le eccezioni assolute, e cioè le esclusioni all'accesso nei casi in cui una norma di legge, sulla base di una valutazione preventiva e generale, dispone sicuramente la non ostensibilità di dati, documenti e informazioni per tutelare interessi prioritari e fondamentali, secondo quanto previsto all'art. 5-bis, comma 3;
- i limiti o eccezioni relative, che si configurano laddove le amministrazioni dimostrino che la diffusione dei dati documenti e informazioni richiesti possa determinare un probabile pregiudizio concreto ad alcuni interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico individuati dal legislatore ed elencati all'art. 5-bis, co. 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013.

Ai sensi del quinto comma del suddetto art. 5-bis *"Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati (..) è tenuta a dare comunicazione agli stessi (..). Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso"*.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 6 del D.Lgs. 33/2013, con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, l'ANAC ha adottato delle Linee Guida aventi ad oggetto indicazioni operative in merito alla definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013. Su tali Linee Guida è stata acquisita l'intesa del Garante per la protezione dei dati personali ed è stato ottenuto il parere della Conferenza Unificata di cui all'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 281/1997.

In tale occasione ANAC ha chiarito che l'accesso generalizzato deve essere consentito anche nell'ipotesi in cui esso riguardi un numero cospicuo di documenti e informazioni; ciò ad eccezione del caso in cui l'istanza risulti manifestamente irragionevole, tanto da interferire con il buon funzionamento dell'amministrazione. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di attivare anche forme di dialogo cooperativo al fine di consentire all'interessato di riproporre una domanda proporzionata e compatibile con i principi regolatori dell'azione amministrativa.

Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dall'istanza.

Al fine di consentire l'esercizio del diritto di accesso civico ai sensi degli artt. 5 e 5-bis del D.Lgs. 33/2013 da parte di ciascun cittadino, PromoTurismoFVG ha predisposto un apposito modello scaricabile dal sito internet <http://www.promoturismo.fvg.it/code/92770/Accesso-civico> utilizzabile per l'invio della richiesta.

5.6 Trasparenza e Tutela dei dati personali

A partire dal 25 maggio 2018 è divenuto obbligatorio e direttamente applicabile il Regolamento UE 2016/679, mentre il D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 è intervenuto sul D.Lgs. 196/03 (Codice della Privacy) introducendo norme atte ad armonizzare la disciplina nazionale al suddetto Regolamento ed abrogando le disposizioni in contrasto con la disciplina comunitaria.

Fra le principali novità vi è l'introduzione del principio di responsabilizzazione (*accountability*).

In forza di tale principio, di cui al combinato disposto ex artt. 5 e 24 del GDPR, il titolare del trattamento deve assicurare e deve essere in grado di dimostrare mediante misure tecniche e organizzative adeguate che i dati siano:

- trattati in base ai criteri di liceità, correttezza e trasparenza;
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

Per i motivi di cui sopra PromoTurismoFVG ha riesaminato ed aggiornato i propri modelli organizzativi, adottando altresì misure amministrative e tecniche idonee ad assicurare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

L'entrata in vigore della normativa sopra richiamata ha fatto sì che l'Autorità Nazionale Anticorruzione dedicasse una specifica sezione del PNA 2018 al contemperamento della disciplina del trattamento dei dati personali con quella vigente in materia di trasparenza.

A riguardo è stato fatto notare che, in perfetta sintonia con la normativa previgente, la base giuridica per il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici è sempre rappresentata da una norma di legge o di regolamento.

ANAC ha però altresì precisato che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art 5 del Regolamento UE.

Ciò significa che:

- il dato dovrà essere trattato in conformità ai principi di adeguatezza, pertinenza e nei limiti di quanto necessario per adempiere alle finalità previste dalla legge;
- dovranno essere adottate misure idonee a cancellare o rettificare eventuali dati inesatti.

Nel PNA 2019 è stata inoltre analizzata la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019 che ha riconosciuto rilevanza costituzionale al principio di trasparenza ex artt. 1 e 97 Cost.) e ha statuito che *“che il bilanciamento della trasparenza e della privacy va compiuto avvalendosi del test di proporzionalità che richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi”*.

Ultima precisazione in relazione alla materia di cui trattasi ha riguardato il ruolo del Responsabile della Protezione dei dati. Si è ritenuto che tale figura, ove possibile, non dovrebbe coincidere con quella del RPCT, ciò al fine di non limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due distinte funzioni. Il RPD, nell'ambito di sua competenza, sarà in ogni caso tenuto a collaborare con il RPCT (ad esempio, come evidenziato da ANAC, nell'ipotesi di un'istanza di riesame di una decisione circa l'accesso civico generalizzato che possa riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali).

In conformità a quanto sopra, PromoTurismoFVG ha nominato come RPD l'Avvocato Paolo Vicenzotto.

5.8 Durata degli obblighi di pubblicazione

Ai sensi dell'art. 8, co. 3 comma, D.lgs. 33/2013 i dati, le informazioni, i documenti devono rimanere pubblicati per un periodo di 5 anni (decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione) e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti.

La disposizione prevede alcune eccezioni:

- per quanto attiene ai titolari di incarichi politici, di incarichi o cariche amministrative, di direzione o governo e di incarichi dirigenziali di cui all'art 14 del D.Lgs. 33/13, i dati sono pubblicati per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che devono essere pubblicate sino alla cessazione dell'incarico o del mandato;
- per quanto attiene ai titolari di incarichi di collaborazione e consulenza i dati di cui all'art 15 del suddetto decreto, devono essere pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico

Rimangono fermi i termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che prevede che i dati possano essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati.

Decorsi i termini di cui sopra, i relativi dati e documenti sono accessibili.

5.6. Livello Di Adeguamento dell'ente Alla Normativa

Sin dalla sua istituzione, PromoTurismoFVG si è dimostrato sensibile alle questioni poste dalla disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza e si è adoperato per assicurare una costante adeguatezza rispetto agli adempimenti previsti. L'incarico di RPCT di PromoTurismoFVG è stato affidato al Direttore Generale, ing. Iacopo Mestroni, in conformità alla delibera della Giunta Regionale FVG n° 1299 del 06.09.2024.

Nel corso del 2022:

- ✓ è stato approvato il Regolamento per la trasmissione dei dati oggetto di pubblicazione in "Amministrazione Trasparente".

6. PIANIFICAZIONE TRIENNALE DEGLI INTERVENTI

Le Tabelle sotto riportate sintetizzano gli interventi previsti nel corso del triennio di riferimento (2026-2028).

Conoscenza e diffusione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza
DESCRIZIONE
PromoTurismoFVG, con il PPCT 2026-2028, ha definito i contenuti e le modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza
TIPO DI MISURA
Organizzativa – normativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026

Definizione ed esecuzione del programma formativo di cui all'Allegato 6. Approfondimento di determinate tematiche Eventuale test di apprendimento
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027
Eventuale revisione/ implementazione del programma formativo
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2028
Eventuale revisione/ implementazione del programma formativo
MONITORAGGIO DELLA MISURA
Frequenza: Trimestrale Modalità: verifica adempimento programma formativo e verifica test apprendimento.
SOGGETTI COINVOLTI
RPCT e suo staff

Analisi contesto esterno
DESCRIZIONE
Esame delle principali dinamiche territoriali e settoriali e delle relazioni esistenti con gli stakeholder
TIPO DI MISURA
Organizzativa – normativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
Verifica delle banche dati / rassegne stampe/ rapporti e relazioni della Regione Friuli Venezia Giulia e delle Autorità ritenuti rilevanti
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027
Introduzione di forme di consultazione della collettività e degli stakeholder
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2028
Aggiornamenti e revisioni in funzione delle specifiche esigenze emerse in sede di monitoraggio
MONITORAGGIO DELLA MISURA
Frequenza: Annuale (in occasione della programmazione del PPCT per il triennio successivo)
SOGGETTI COINVOLTI
RPCT e suo staff

Analisi del contesto interno
DESCRIZIONE
Esame delle responsabilità, degli obiettivi e dei processi organizzativi.
TIPO DI MISURA
Organizzativa – normativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
Incontri effettuati in occasione dell'attuazione del programma formativo in materia di anticorruzione e trasparenza e in sede di predisposizione del PTPCT 2026-2028 Autovalutazione da parte dei Responsabili di funzione e valutazione del RPCT
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027
Incontri effettuati in occasione dell'attuazione del programma formativo in materia di anticorruzione e trasparenza Autovalutazione da parte dei Responsabili di funzione e valutazione del RPCT
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2028
Incontri effettuati in occasione dell'attuazione del programma formativo in materia di anticorruzione e trasparenza

Autovalutazione da parte dei Responsabili di funzione e valutazione del RPCT
MONITORAGGIO DELLA MISURA
Frequenza: annuale
Modalità: Audit e consultazioni Responsabili di funzione
SOGGETTI COINVOLTI
RPCT e suo staff, Responsabili di U.O.

Conflitto d'interessi e Obbligo di astensione (Codice di comportamento)
DESCRIZIONE
PromoTurismoFVG ha adottato nel 2019 un Codice di Comportamento ove viene previsto (art. 8) l'obbligo di astensione del dipendente qualora questo si trovi in una situazione di conflitto d'interessi. Il Codice verrà aggiornato con l'adozione del piano 2026-2028 ed allegato al medesimo.
TIPO DI MISURA
Organizzativa – normativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
Aggiornamento codice di comportamento e valutazione dell'adozione di una procedura formalizzata per la segnalazione, da parte del dipendente, del conflitto di interessi Implementazione della misura
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027
Verifica della misura e eventuali revisioni della stessa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2028
Verifica della misura e eventuali revisioni della stessa
MONITORAGGIO DELLA MISURA
Frequenza: ad evento
Modalità: Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione.
SOGGETTI COINVOLTI
RPCT, Responsabili di U.O., dipendenti

Rotazione del personale (misure alternative alla rotazione ordinaria/straordinaria)
DESCRIZIONE
PromoTurismoFVG attua la rotazione del personale nelle modalità indicate nel presente Piano
TIPO DI MISURA
Organizzativa – normativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
Controllo dell'implementazione delle misure alternative alla rotazione ordinaria del personale all'interno dei singoli uffici, soprattutto in quelli a contatto con il pubblico. Verifica della possibilità di implementazione della rotazione ordinaria delle figure dirigenziali qualora si configurasse la possibilità.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027
Valutazione su fattibilità estensione ulteriore della rotazione
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2028
Verifica della misura e eventuali revisioni della stessa
MONITORAGGIO DELLA MISURA

Frequenza: Annuale
Modalità: Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione.
SOGGETTI COINVOLTI
RPCT, Responsabili di U.O.

Misure ai sensi dell'art. 3, Legge 97/2001
DESCRIZIONE
PromoTurismoFVG, nel caso in cui un dipendente venga imputato per uno dei delitti previsti ai sensi di tale legge, provvede al trasferimento dello stesso presso altro ufficio. Qualora un tanto non fosse possibile, il dipendente verrà sottoposto ad aspettativa. In caso di condanna non definitiva, PromoTurismoFVG provvede alla sospensione del dipendente dal servizio. In caso di condanna definitiva, PromoTurismoFVG provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro con il dipendente.
TIPO DI MISURA
Organizzativa – normativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
Attuazione delle misure (qualora necessario) a seguito della ricezione di informazione relativa all'avvio di un procedimento penale a carico del dipendente per i reati presupposto di cui all'art. 3, L. 97/2001
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027
Verifica delle eventuali segnalazioni ricevute e adozione dei relativi provvedimenti
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2028
Verifica delle eventuali segnalazioni ricevute e adozione dei relativi provvedimenti
MONITORAGGIO DELLA MISURA
Frequenza: ad evento
Modalità: Verifica delle segnalazioni parte del Responsabile anticorruzione.
SOGGETTI COINVOLTI
RPCT, Responsabili di U.O.

Incompatibilità e inconferibilità per posizioni dirigenziali - autocertificazioni
DESCRIZIONE
Viene previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del D.Lgs. n. 39/2013 - e cioè "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato" - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.
TIPO DI MISURA
Organizzativa – normativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
Verifica che: a) negli atti di attribuzione degli incarichi dirigenziali siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico; b) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, un'attività di vigilanza periodica sulla sopravvenienza di condizioni ostative all'assunzione o al mantenimento dell'incarico dirigenziale. Adeguamento a Delibera ANAC del 26 novembre 2025 n. 464.

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027
Aggiornamenti e revisioni in funzione delle specifiche esigenze emerse in sede di monitoraggio
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2028
Aggiornamenti e revisioni in funzione delle specifiche esigenze emerse in sede di monitoraggio
MONITORAGGIO DELLA MISURA
Frequenza: Annuale
Modalità: verifiche su acquisizione e pubblicazione dichiarazioni di cui al D.Lgs. 39/2013
SOGGETTI COINVOLTI
RPCT e staff

Pantouflage
DESCRIZIONE
Nel 2019 PromoTurismoFVG ha adottato un modello destinato ad essere allegato a tutte le gare quale strumento di adesione volontaria ai principi etici di legalità. Il modello va aggiornato sulla scorta della delibera ANAC n. 495 del 25.09.2024.
TIPO DI MISURA
Organizzativa – normativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
Aggiornamento dei controlli anche sulla scorta del parere ANAC del 22 dicembre 2025
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027
Aggiornamenti o revisioni in funzione di specifiche esigenze emerse in sede di monitoraggio
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2028
Aggiornamenti o revisioni in funzione di specifiche esigenze emerse in sede di monitoraggio
MONITORAGGIO DELLA MISURA
Frequenza: Semestrale
Modalità: Verifica a campione dell’adempimento della misura e della sua idoneità da parte del Responsabile anticorruzione in collaborazione con il Responsabile Gare e contratti.
SOGGETTI COINVOLTI
RPCT e Responsabile U.O. Acquisti e Appalti

Svolgimento incarichi “extra ufficio”
DESCRIZIONE
Il personale di PromoTurismoFVG è sottoposto a norme privatistiche in ambito giuslavoristico (CCNL del Turismo e Impianti a fune) che non prevedono l’obbligo di esclusività dell’attività lavorativa. Tuttavia, in ottica anti corruttiva, si prevede una comunicazione preventiva del dipendente che intenda svolgere un incarico extralavorativo al fine di poter procedere ad una valutazione sull’eventuale conflitto di interessi.
TIPO DI MISURA
Organizzativa – normativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
Aggiornamenti e revisioni in funzione delle specifiche esigenze emerse in sede di monitoraggio del modelli ad hoc adottato
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027
Aggiornamenti e revisioni in funzione delle specifiche esigenze emerse in sede di monitoraggio

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2028
Aggiornamenti e revisioni in funzione delle specifiche esigenze emerse in sede di monitoraggio
MONITORAGGIO DELLA MISURA
Frequenza: Annuale
Modalità: Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione.
SOGGETTI COINVOLTI
RPCT; Responsabili di U.O.

Patti d'integrità
DESCRIZIONE
Adozione di un patto d'integrità negli atti di gara, lettere ed inviti ad operatori economici. Presa d'atto dell'aggiornamento (D.Lgs. 36/2023 e del correttivo D.Lgs. 209/2024) nella nuova modulistica
TIPO DI MISURA
Organizzativa – normativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
Eventuali revisioni in relazione ad esigenze emerse in sede di monitoraggio
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027
Eventuali revisioni in relazione ad esigenze emerse in sede di monitoraggio
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2028
Eventuali revisioni in relazione ad esigenze emerse in sede di monitoraggio
MONITORAGGIO DELLA MISURA
Frequenza: semestrale
Modalità: Verifiche a campione
SOGGETTI COINVOLTI
RPCT e Responsabile Ufficio Appalti e Contratti

Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. <i>whistleblower</i>)
DESCRIZIONE
Sono state previste e adottate misure volte a garantire l'anonimizzazione delle segnalazioni da parte di dipendenti di situazioni di malagestio dell'Ente, secondo modelli di whistleblower.
TIPO DI MISURA
Organizzativa – normativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
Adeguamento del modello whistleblower alle Linee Guida ANAC e al parere del Garante per la protezione dei dati personali del 9 ottobre 2025
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027
Aggiornamenti e revisioni in funzione delle specifiche esigenze emerse in sede di monitoraggio
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2028
Aggiornamenti e revisioni in funzione delle specifiche esigenze emerse in sede di monitoraggio
MONITORAGGIO DELLA MISURA
Frequenza: ad evento (verifica segnalazioni); annuale (verifica procedura)
Modalità: verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione.
SOGGETTI COINVOLTI

RPCT, tutti i dipendenti

Formazione
DESCRIZIONE
Adozione del programma formativo di cui all'Allegato 6.
TIPO DI MISURA
Organizzativa – normativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
Esecuzione programma formativo previsto. Approfondimento di particolari tematiche
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027
Eventuali approfondimenti particolari tematiche
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2028
Eventuali revisioni e/o approfondimenti relativi a particolari tematiche in relazione ad esigenze emerse in sede di monitoraggio
MONITORAGGIO DELLA MISURA
Frequenza: annuale
Modalità: Lezioni in presenza o in remoto. Verifica mediante test di apprendimento
SOGGETTI COINVOLTI
Tutti i dipendenti

Trasparenza
DESCRIZIONE
PromoTurismoFVG effettua le pubblicazioni previste dal D.Lgs. 33/13 e dal D.Lgs. 36/2023, come attuato da ANAC, nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito web. L'Ente, al fine di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della normativa vigente, ha definito una specifica parte del PTPC in cui sono individuate le misure organizzative e descrittive volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità. Sulla scorta della delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024 PromoTurismoFVG ha provveduto all'aggiornamento delle sotto-sezioni di Amministrazione Trasparente indicate nonché quelle di eventuale futura approvazione da parte di ANAC e provvederà ad aggiornare le nuove sezioni in conformità alle delibere n. 481/2025 e 497/2025.
TIPO DI MISURA
Organizzativa – normativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
Aggiornamento costante della sezione Amministrazione Trasparente sulla base di griglia modello ex Delibera 1134/2017 ANAC, in ottemperanza al regolamento per la trasmissione dei dati e documenti adottato. Ottimizzazione della trasmissione, tramite informatizzazione, dei documenti oggetto di pubblicazione. Adeguamento agli schemi di pubblicazione aggiornati da ANAC con delibere n. 481/2025 e 497/2025.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027
Aggiornamento costante dei dati da inserire. Verifica e/o modifica sito relativamente alle singole sezioni e sottosezioni per maggiore rispondenza dell'Amministrazione Trasparente alla normativa vigente e alle peculiarità dell'ente
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2028
Aggiornamenti e revisioni in funzione delle specifiche esigenze emerse in sede di monitoraggio

MONITORAGGIO DELLA MISURA
Frequenza: Trimestrale
Modalità: verifica flussi al Responsabile delle pubblicazioni e verifica completezza delle pubblicazioni
SOGGETTI COINVOLTI
RPCT e staff, responsabile della pubblicazione dei dati, DPO, soggetti responsabili

Misure specifiche
DESCRIZIONE
Le misure specifiche adottate da PromoTurismoFVG sono quelle delineate nell'apposito Elenco delle misure specifiche (Allegato 3). Tali misure delineano specifiche azioni di controllo, di trasparenza, di promozione dell'etica e di standard di comportamento, di regolamentazione e di prevenzione del conflitto di interesse, e sono declinate nelle regole comportamentali e operative di cui al Manuale dei Protocolli (Allegato 1)
TIPO DI MISURA
Organizzativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
Aggiornamenti e revisioni dell'Elenco in funzione delle specifiche esigenze emerse in sede di monitoraggio
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027
Aggiornamenti e revisioni dell'Elenco in funzione delle specifiche esigenze emerse in sede di monitoraggio
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2028
Aggiornamenti e revisioni dell'Elenco in funzione delle specifiche esigenze emerse in sede di monitoraggio
MONITORAGGIO DELLA MISURA
Frequenza: Annuale
Modalità: compilazione dell'apposito questionario (Allegato 4).
SOGGETTI COINVOLTI
RPCT, Responsabili di U.O.

7. RECEPIMENTO DELLE MODIFICHE ALLA LEGGE 190/2012

Il presente Piano è soggetto ad aggiornamenti annuali così come previsto della norma di riferimento. Eventuali modifiche che si rendano opportune e/o necessarie, per intervenute variazioni normative ovvero per garantire e mantenere l'efficacia dello stesso, verranno tempestivamente prese in esame dal RPCT.